



Berna, 11 agosto 2021

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS

(Sviluppi dell'acquis di Schengen)

**Rapporto esplicativo
per l'avvio della procedura di consultazione**

Compendio

Una gestione efficace delle frontiere esterne è un presupposto essenziale per garantire la libertà di viaggio delle persone all'interno dello spazio Schengen e costituisce pertanto un elemento centrale della cooperazione Schengen. Al fine di migliorare i controlli lungo le frontiere esterne Schengen e rafforzare la sicurezza interna, negli scorsi anni nel quadro della cooperazione Schengen e Dublino sono stati ottimizzati i sistemi d'informazione UE esistenti e ne sono stati creati di nuovi. Tra gli altri, è stato istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), tramite il quale, in futuro, prima di entrare nello spazio Schengen i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto dovranno chiedere e ricevere l'autorizzazione ai viaggi. L'ETIAS si basa sul regolamento (UE) 2018/1240. Il presente rapporto esplicativo riguarda le modifiche successive di questo regolamento UE, necessarie per garantire l'interoperabilità dell'ETIAS con gli altri sistemi d'informazione dell'UE. Tale interoperabilità assume un ruolo primario nel colmare le lacune esistenti nel settore della sicurezza. La semplificazione dello scambio di dati tra i diversi sistemi d'informazione consentirà, inoltre, controlli più rapidi ed efficaci alle frontiere esterne dello spazio Schengen e contribuirà così al contrasto della migrazione illegale. Il presente rapporto esplicativo illustra le misure giuridiche necessarie ai fini del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero dei due regolamenti modificativi UE e fornisce una panoramica delle ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni.

Situazione iniziale

Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito un nuovo sistema d'informazione in seno allo spazio Schengen, in cui sono conservate le domande di autorizzazione ai viaggi presentate dai cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto. In futuro, per poter varcare le frontiere esterne Schengen, queste persone avranno bisogno di un'autorizzazione ai viaggi. Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero questo regolamento UE è stato approvato dall'Assemblea federale il 25 settembre 2020. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2021. Nel frattempo l'UE ha approvato i regolamenti (UE) 2021/1150 e UE 2021/1152 che contengono modifiche volte a garantire l'interoperabilità dell'ETIAS con gli altri sistemi d'informazione UE.

Contenuto del progetto

I regolamenti (UE) 2021/1150 e UE 2021/1152, approvati il 7 luglio 2021, erano già stati notificati alla Svizzera il 29 giugno 2021. Il Consiglio federale ha approvato il loro recepimento l'11 agosto 2021, fatta salva l'approvazione delle Camere federali.

L'interoperabilità, introdotta attraverso i relativi regolamenti, metterà in collegamento diversi sistemi d'informazione dell'UE – compreso l'ETIAS – e consentirà di utilizzare in modo più mirato ed efficiente le informazioni disponibili. I nuovi regolamenti modificativi ETIAS contengono modifiche conseguenti all'approvazione dei tre regolamenti UE riveduti concernenti il Sistema d'informazione Schengen (SIS) e dei

due regolamenti sull'interoperabilità. I due regolamenti modificativi ETIAS disciplinano i diritti di accesso dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS (di seguito NES) ai dati salvati negli altri sistemi d'informazione UE (EES, VIS, SIS) ai fini dell'ETIAS. Inoltre è regolamentata la collaborazione sotto il profilo tecnico tra il sistema di ingressi/uscite EES e l'ETIAS. Al fine di agevolare il confronto tra l'ETIAS e gli altri sistemi, i dati personali vengono inseriti e salvati allo stesso modo in tutti i pertinenti sistemi d'informazione UE. Le modifiche nei due regolamenti ETIAS si ripercuotono complessivamente su altri nove regolamenti UE, otto dei quali sono già stati notificati alla Svizzera come sviluppi di Schengen.

L'utilizzo più efficiente delle informazioni disponibili aumenterà il livello di interoperabilità tra l'ETIAS e gli altri sistemi d'informazione dell'UE e migliorerà la sicurezza in Svizzera e nello spazio Schengen nonché la gestione della migrazione.

Oltre ai diritti di accesso della NES ai sistemi d'informazione UE e a quelli nazionali vi è un ulteriore fabbisogno di attuazione. Dai lavori di attuazione proseguiti lo scorso anno è emersa la necessità di introdurre ulteriori elementi; ad esempio il campo di applicazione del regolamento ETIAS deve essere esteso a tutti i cittadini di Stati terzi esenti dall'obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen, indipendentemente dalla durata del loro soggiorno. Inoltre devono essere disciplinati i diritti di accesso della NES ai sistemi nazionali quali SIMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA e al Registro nazionale di polizia ai fini della verifica delle autorizzazioni di viaggio ETIAS che rientrano nell'ambito di competenza della Svizzera e dell'elaborazione dell'elenco di controllo ETIAS. È necessario altresì creare un sistema nazionale ETIAS che supporti l'unità nazionale ETIAS (NES) nell'elaborazione manuale delle domande ETIAS e che servirà anche per la gestione dell'elenco di controllo. Infine, il Tribunale amministrativo federale (TAF) metterà a disposizione una piattaforma di trasmissione per la procedura di ricorso ETIAS che garantirà un suo rapido completamento e una comunicazione il più semplice e celere possibile da un punto di vista tecnico, attraverso messaggi standard, tra il TAF, i ricorrenti e l'autorità inferiore. Infine vengono adeguate le disposizioni procedurali nella procedura di ricorso ETIAS.

La trasposizione nel diritto svizzero dei due regolamenti UE (Sviluppo dell'acquis di Schengen) e le altre attuazioni pratiche comportano degli adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sul Tribunale amministrativo federale, della legge sul casellario giudiziale, del codice penale e della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

La trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti modificativi ETIAS comporta un onere finanziario per l'Amministrazione federale. I costi sono già stati presentati nel dettaglio nel messaggio relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) e alla modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen). Ulteriori costi saranno connessi unicamente alla creazione di una piattaforma attraverso la quale il Tribunale amministrativo federale comunicherà con i ricorrenti

e l'autorità inferiore nel quadro della procedura di ricorso ETIAS. La creazione di un sistema nazionale ETIAS non genera alcun costo supplementare.

Indice

Compendio	2
1 Introduzione	8
1.1 Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ETIAS	12
1.2 Interoperabilità	13
2 Situazione iniziale	14
2.1 Necessità d'intervento e obiettivi	14
2.2 Svolgimento e risultato dei negoziati	16
2.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen	17
2.4 Rapporto con il programma di legislatura e la pianificazione finanziaria nonché le strategie del Consiglio federale	19
3 Punti essenziali dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152	19
4 Contenuto dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152	21
4.1 Regolamento (UE) 2021/1152 (regolamento modificativo ETIAS «frontiere»)	21
4.1.1 Modifiche del regolamento ETIAS (art. 1)	21
4.1.2 Modifiche del regolamento VIS (art. 2)	30
4.1.3 Modifiche del regolamento EES (art. 3)	32
4.1.4 Modifica del regolamento (UE) 2018/1860 (regolamento «SIS rimpatrio») (art. 4)	34
4.1.5 Modifica del regolamento «SIS frontiere» (art. 5)	35
4.1.6 Modifica del regolamento «IOP frontiere» (art. 6)	37
4.1.7 Entrata in vigore delle modifiche (art. 7)	37
4.2 Regolamento (UE) 2021/1150 (regolamento modificativo ETIAS «polizia»)	37
4.2.1 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862 (regolamento «SIS polizia») (art. 1)	38
4.2.2 Modifica del regolamento «IOP polizia» (art. 2)	39
4.2.3 Entrata in vigore delle modifiche (art. 7)	39
5 Punti essenziali del testo di attuazione	39
5.1 La normativa proposta	39
5.2 Compatibilità tra compiti e finanze	39
5.3 Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ETIAS a tutti i cittadini di paesi terzi, a prescindere dalla durata del loro soggiorno nello spazio Schengen	40
5.4 Adeguamenti pratici necessari	41
5.4.1 Diritti di accesso della NES ai sistemi d'informazione nazionali	41
5.4.2 Creazione di un sistema nazionale ETIAS a sostegno dei processi operativi della NES (di seguito N-ETIAS)	43

5.4.3	Creazione di una piattaforma per la procedura di ricorso ETIAS	45
5.5	Adeguamenti giuridici necessari	47
5.5.1	Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)	47
5.5.2	Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)	49
5.5.3	Legge sul casellario giudiziale (LCaGi)	49
5.5.4	Codice penale (CP)	49
5.5.5	Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)	49
5.6	Particolare necessità di coordinamento	50
6	Commento ai singoli articoli del testo di attuazione	51
6.1	Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)	51
6.2	Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)	63
6.3	Legge sul casellario giudiziale	63
6.4	Codice penale	64
6.5	Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)	64
7	Necessità di coordinamento	66
7.1	Coordinamento con il progetto EES	67
7.2	Coordinamento con il progetto ETIAS	68
7.3	Coordinamento con il progetto SIS	68
7.4	Coordinamento con il progetto IOP	69
7.5	Coordinamento con il progetto MPT	69
7.6	Coordinamento con il progetto VOSTRA	70
7.7	Coordinamento con il progetto LPCEG	70
8	Ripercussioni del trattato e del testo di attuazione	71
8.1	Ripercussioni per la Confederazione	71
8.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	71
8.3	Ripercussioni in altri settori	71
9	Aspetti giuridici	71
9.1	Costituzionalità	71
9.2	Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera	72
9.3	Forma dell'atto (decreto federale, testo di attuazione)	72
9.4	Delega di competenze legislative	73
9.5	Protezione dei dati	73
9.6	Subordinazione al freno alle spese	75
	Abbreviazioni	76

- Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che istituiscono le condizioni di accesso ad altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) *(avamprogetto)*** FF 2021 ...
- Scambio di note del [...] tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1152 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 e stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Sviluppo dell'acquis di Schengen)** FF 2021 ...
- Scambio di note del [...] tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1150 che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 e stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Sviluppo dell'acquis di Schengen)** FF 2021 ...

Rapporto esplicativo

1 Introduzione

Una gestione efficace delle frontiere esterne è un presupposto essenziale per garantire la libertà di viaggio delle persone all'interno dello spazio Schengen e costituisce pertanto un elemento centrale della cooperazione Schengen.

La Svizzera partecipa già ai seguenti sistemi d'informazione dell'UE:

- Sistema d'informazione Schengen (SIS), in cui sono registrate le segnalazioni di persone ricercate o scomparse nonché di veicoli e oggetti ricercati. Nel SIS sono inoltre inseriti i divieti d'entrata e in futuro anche le decisioni di rimpatrio;
- sistema d'informazione visti (C-VIS), che contiene i dati relativi ai visti Schengen;
- Eurodac, ovvero la banca dati centrale delle impronte digitali dei richiedenti l'asilo e delle persone fermate nel tentativo di entrare illegalmente nell'Unione europea.

Al fine di migliorare i controlli lungo le frontiere esterne Schengen e rafforzare la sicurezza interna, negli scorsi anni nel quadro della cooperazione Schengen e Dublino sono stati ottimizzati i sistemi d'informazione UE esistenti e ne sono stati creati di nuovi.

In questo contesto le basi legali del SIS e del C-VIS sono state radicalmente rielaborate.

Ora il SIS si basa su tre regolamenti che disciplinano l'esercizio e l'utilizzo del sistema in diversi settori:

- il regolamento (UE) 2018/1862¹ riguarda il settore della «cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale» (di seguito regolamento «SIS polizia»);
- il regolamento (UE) 2018/1861² disciplina l'uso del sistema nel settore delle «verifiche di frontiera» (di seguito regolamento «SIS frontiere»);

¹ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

² Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

- il regolamento (UE) 2018/1860³ costituisce la base dell'utilizzo del SIS in vista del «rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (di seguito regolamento «SIS rimpatri»).

I regolamenti (UE) 2021/1134⁴ e (UE) 2021/1133⁵ riformano il sistema d'informazione visti (VIS) e le condizioni che ne derivano per l'accesso agli altri sistemi d'informazione dell'UE ai fini del VIS e modificano di conseguenza il regolamento (CE) n. 767/2008⁶ (di seguito regolamento VIS). Oltre ai visti per i soggiorni di breve durata (visti C e A), nel VIS saranno salvati anche i visti per i soggiorni di lunga durata (visto D) e i titoli di soggiorno per i cittadini di Stati terzi. Questi sviluppi di Schengen sono oggetto di un progetto separato.

È pure prevista una partecipazione ai seguenti nuovi sistemi, facenti ugualmente parte dell'acquis di Schengen:

- sistema di ingressi/uscite (EES), nel quale in futuro saranno registrati i dati relativi agli ingressi e alle uscite di cittadini di Stati terzi che soggiornano nello spazio Schengen per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni nonché i rifiuti d'entrata;
- sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), tramite il quale in futuro i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto dovranno chiedere e ricevere l'autorizzazione ai viaggi prima di entrare nello spazio Schengen.

³ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

⁴ Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

⁵ Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1.

⁶ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 60–81.

In concomitanza con il regolamento (UE) 2017/2226⁷ sull'EES (di seguito regolamento EES) è stato adeguato anche il regolamento (UE) 2016/399⁸ (codice frontiere Schengen, CFS) per quanto riguarda l'uso dell'EES (regolamento [UE] 2017/2225⁹). Questa modifica prevedeva un controllo automatizzato alla frontiera e un programma nazionale di facilitazione facoltativo (*National Facilitation Programme, NFP*) per cittadini di Stati terzi inteso ad agevolare i controlli alla frontiera.

Grazie all'interoperabilità, questi sistemi d'informazione UE della cooperazione Schengen/Dublinto saranno collegati in modo tale da permettere di confrontare in maniera automatizzata i dati di identità, dei documenti di viaggio e biometrici (impronte digitali e immagini del viso). A tal fine l'UE ha approvato i regolamenti (UE) 2019/817¹⁰ e (UE) 2019/818¹¹ volti a realizzare l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione UE nel settore delle frontiere, della migrazione e delle autorità di perseguimento penale.

Negli scorsi anni il Parlamento ha già approvato come sviluppi di Schengen il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero dei seguenti regolamenti UE:

- il regolamento EES nel giugno 2019¹²;
- il regolamento ETIAS nel settembre 2020¹³;
- le nuove basi legali del SIS nel dicembre 2020¹⁴; e
- le basi legali per l'istituzione dell'interoperabilità tra questi sistemi d'informazione UE nel marzo 2021¹⁵.

⁷ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

⁸ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2225 GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.

⁹ Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.

¹⁰ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

¹¹ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

¹² FF **2019** 3819

¹³ FF **2020** 6963

¹⁴ FF **2020** 8813

¹⁵ FF **2021** 674

Inoltre, sempre nel quadro dell'ETIAS, l'UE ha adeguato le basi legali del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di Paesi terzi (ECRIS-TCN), un sistema elettronico volto allo scambio di informazioni registrate nel casellario giudiziale tra i Paesi dell'UE. Questa modifica non rappresenta invece uno sviluppo dell'acquis di Schengen, motivo per cui la Svizzera non vi ha accesso; attualmente sta valutando se parteciparvi.

L'interoperabilità dei sistemi d'informazione UE riguarda anche le seguenti banche dati:

- i dati Europol (Europol Information System); e
- le banche dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (*Stolen and Lost Travel Documents*; di seguito SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (*Travel Documents Associated with Notices*; di seguito TDAWN).

Al riguardo si ricorda che la Svizzera non può accedere direttamente ai dati di Europol, ma solo attraverso l'unità Europol nazionale presso fedpol. In base agli articoli 8 e 9 dell'accordo del 24 settembre 2004¹⁶ tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, la Svizzera può richiedere a Europol di trasmetterle dati registrati nel sistema d'informazione di Europol (EIS). La Svizzera si impegna al fine di ottenere un accesso diretto ai dati di Europol; al riguardo sono in corso discussioni. Le modalità con cui le componenti centrali potranno accedere ai dati di Europol sono ancora oggetto di chiarimenti. La Svizzera dispone inoltre, quale Paese membro di Interpol, di un accesso alle banche dati di Interpol summenzionate.

Tutti questi sistemi contribuiscono a combattere la migrazione irregolare e il terrorismo nonché a prevenire reati gravi.

Con i presenti sviluppi di Schengen nonché i regolamenti (UE) 2021/1150¹⁷, 2021/1151¹⁸ e 2021/1152¹⁹, l'ETIAS viene nuovamente adeguato. Questi regolamenti contengono modifiche divenute necessarie a seguito dell'approvazione dei regolamenti UE summenzionati al fine di garantire l'interoperabilità dell'ETIAS con gli altri sistemi a partire dalla sua messa in esercizio.

¹⁶ RS **0.362.2**

¹⁷ Regolamento (UE) 2021/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

¹⁸ Regolamento (UE) 2021/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 7.

¹⁹ Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

Il terzo regolamento (UE) 2021/1151 riguarda l'ECRIS-TCN e non è rilevante ai fini Schengen. Per tale ragione di seguito non sono più trattati i contenuti di questo regolamento UE.

Per una panoramica esaustiva e una migliore comprensione delle spiegazioni che seguono, nei due punti seguenti vengono brevemente illustrati l'ETIAS e l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione UE e i relativi componenti.

1.1 Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ETIAS

Con il regolamento (UE) 2018/1240²⁰ che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (di seguito regolamento ETIAS) viene creato nello spazio Schengen un sistema analogo all'ESTA²¹ degli USA. I cittadini di Stati terzi non soggetti all'obbligo di visto che intendono entrare nello spazio Schengen, con poche eccezioni sono tenuti a richiedere online un'autorizzazione al viaggio prima del suo inizio. Questa autorizzazione costa sette euro ed è valida per tre anni.

Prima della partenza, i dati forniti dai viaggiatori sono controllati in relazione a determinati rischi (messa a rischio della sicurezza, immigrazione illegale, pericolo per la salute pubblica), mediante consultazione dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino esistenti SIS, EES e VIS, la banca dati delle impronte digitali Eurodac, le banche dati di Interpol SLTD e TDAWN, l'elenco di controllo ETIAS, nonché gli indicatori di rischio ETIAS.

Se la verifica automatizzata non evidenzia riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS rilascia automaticamente l'autorizzazione ai viaggi ETIAS. Se, invece, in uno dei sistemi consultati risulta un riscontro successivamente confermato dall'unità centrale ETIAS o se permangono dubbi sull'identità della persona, l'unità centrale ETIAS trasmette la domanda alla NES del competente Stato Schengen, la quale elabora la domanda in questione e decide in via definitiva se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi ETIAS, all'occorrenza dopo aver consultato altre NES, le autorità nazionali svizzere ed Europol.

L'autorizzazione ai viaggi ETIAS non garantisce alcun diritto di entrata nello spazio Schengen, ma costituisce una nuova condizione, oltre a quelle già vigenti del Codice dei visti Schengen (documento di viaggio valido, risorse sufficienti ecc.), affinché i cittadini di Stati terzi esenti dall'obbligo del visto possano entrare nello spazio Schengen. Di conseguenza, al momento dell'inizio del viaggio, i vettori sono tenuti a verificare se i passeggeri di questa categoria sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida.

²⁰ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

²¹ «Electronic System for Travel Authorization».

Grazie a questo esame preliminare il nuovo sistema incrementerà l'efficacia dei controlli di frontiera e colmerà le lacune in materia di informazione e sicurezza (art. 1 in combinato disposto con l'art. 4 regolamento ETIAS).

Le basi legali per l'istituzione dell'ETIAS sono contenute nel regolamento (UE) 2018/1240²² (di seguito regolamento ETIAS). Questo regolamento UE è stato notificato alla Svizzera il 7 settembre 2018 come sviluppo dell'acquis di Schengen. Il 10 ottobre 2018 il Consiglio federale ha approvato il suo recepimento, con riserva di approvazione parlamentare e il 6 marzo 2020 ha adottato il messaggio relativo al recepimento e alla trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS.²³

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'ETIAS è stato approvato dall'Assemblea federale il 25 settembre 2020. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2021. Con la notifica dell'adempimento dei requisiti costituzionali (ratifica), lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento ETIAS è entrato in vigore il 15 gennaio 2021, ma sarà applicabile solamente a partire dal termine stabilito dalla Commissione europea per la messa in servizio del sistema («go-live», previsto a dicembre 2022).

1.2 Interoperabilità

L'interoperabilità intende migliorare la sicurezza in Svizzera e nello spazio Schengen, rendere più efficienti i controlli alle frontiere esterne e contribuire alla gestione della migrazione. Grazie all'interoperabilità, gli attuali sistemi d'informazione UE della cooperazione Schengen/Dublinto in futuro saranno collegati in modo tale da permettere di confrontare in maniera automatizzata i dati di identità, dei documenti di viaggio e biometrici (impronte digitali e immagini del viso) dei cittadini di Stati terzi. In tal modo, le informazioni disponibili potranno essere consultate in modo più semplice e veloce, rafforzando così la sicurezza nello spazio Schengen.

Il fulcro dell'interoperabilità è costituito dalle seguenti nuove componenti del sistema centrale:

- il *portale di ricerca europeo (ESP)*, che permette alle autorità competenti di consultare contemporaneamente più sistemi d'informazione;
- il *servizio comune di confronto biometrico (sBMS)* che consente il confronto di dati biometrici (impronte digitali e immagini del viso) contenuti in più sistemi;
- l'*archivio comune di dati di identità (CIR)* contenente i dati di identità, i dati dei documenti di viaggio e i dati biometrici di cittadini di Stati terzi presenti in più sistemi d'informazione dell'UE;

²² Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

²³ FF 2020 2577

- il *rilevatore di identità multiple (MID)* che evidenzia le correlazioni esistenti tra i dati contenuti nei sistemi collegati (i cosiddetti collegamenti MID), contribuendo a individuare persone registrate sotto falsa identità o con più identità.

Le quattro componenti del sistema centrale insieme, non solo facilitano lo scambio di informazioni e la corretta identificazione delle persone, ma permettono anche di rilevare le identità multiple e le frodi di identità.

Le basi legali per l'istituzione dell'interoperabilità tra i sistemi d'informazione UE nei settori frontiere, migrazione e polizia sono contenute nei regolamenti (UE) 2019/817²⁴ e (UE) 2019/818²⁵. Il 21 maggio 2019 questi regolamenti UE sono stati notificati alla Svizzera come sviluppi dell'acquis di Schengen. Il 14 giugno 2019 il Consiglio federale ha approvato gli scambi di note concernenti il recepimento dei regolamenti UE, con riserva di approvazione parlamentare. Il 19 giugno 2019 è stata trasmessa all'UE la rispettiva nota di risposta. Il 2 settembre 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo al recepimento e all'attuazione dell'interoperabilità.²⁶

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il progetto concernente l'interoperabilità è stato approvato dall'Assemblea federale il 19 marzo 2021. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato l'8 luglio 2021. Tuttavia questo decreto sarà applicabile solamente a partire dal termine stabilito dalla Commissione europea per la messa in servizio dei componenti del sistema centrale. Al momento è prevista una messa in servizio graduale dei singoli componenti del sistema centrale; l'attuazione non sarà completata prima del 2023.

2 Situazione iniziale

2.1 Necessità d'intervento e obiettivi

Contemporaneamente alle basi legali dell'ETIAS, l'UE ha elaborato anche le basi legali di altri di sistemi d'informazione Schengen/Dublino, quali l'EES o il SIS nonché per l'interoperabilità di questi sistemi (v. punto 1). Inoltre è stata discussa la nuova

²⁴ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

²⁵ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

²⁶ FF 2020 7005

versione del regolamento Eurodac che a tutt'oggi non è ancora stata approvata.²⁷ Le modifiche del regolamento VIS sono state approvate dall'UE il 7 luglio 2021 (regolamenti [UE] 2021/1134²⁸ e [UE] 2021/1133²⁹).

Poiché l'ETIAS deve essere interoperabile con tutti questi sistemi d'informazione Schengen/Dublinto, il regolamento ETIAS prevede che nei nuovi regolamenti UE le modifiche tecniche siano stabilite attraverso l'adeguamento degli atti giuridici di questi sistemi d'informazione Schengen/Dublinto consultati attraverso l'ETIAS. Inoltre, le corrispondenti disposizioni sono integrate anche nel regolamento ETIAS (art. 11).

I regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 contengono queste modifiche, conseguenti all'approvazione dei nuovi regolamenti SIS e dei regolamenti concernenti l'interoperabilità. Inoltre è regolamentata la collaborazione sotto il profilo tecnico tra l'EES e l'ETIAS.

Dato il diverso grado di partecipazione degli Stati UE e Schengen alla politica unionale nell'ambito della libertà, della sicurezza e del diritto, l'UE emanerà tre atti giuridici separati, dei quali sono rilevanti ai fini Schengen:

- il regolamento (UE) 2021/1152 (di seguito regolamento modificativo ETIAS «frontiere») stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS e le relative modifiche dei regolamenti (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS), (UE) 2017/2226 (regolamento EES), (UE) 2018/1240 (regolamento ETIAS), (UE) 2018/1861 (SIS «frontiere») e (UE) 2019/817 (IOP «frontiere»);
- il regolamento (UE) 2021/1150 (di seguito regolamento modificativo ETIAS «polizia») riguarda i regolamenti (UE) 2018/1862 (SIS «polizia»; art. 1) e (UE) 2019/818 (IOP «polizia»; art. 2)

L'interoperabilità dell'ETIAS con gli altri sistemi d'informazione dell'UE assume un ruolo primario nel colmare le lacune esistenti nel settore della sicurezza. La semplificazione dello scambio di dati tra i diversi sistemi d'informazione consentirà, inoltre, controlli più rapidi ed efficaci alle frontiere esterne dello spazio Schengen, contribuendo così al contrasto della migrazione illegale.

Il 29 giugno 2021 i due regolamenti UE sono stati notificati alla Svizzera come sviluppi dell'acquis di Schengen. L'11 agosto 2021 il Consiglio federale ha approvato

²⁷ Il regolamento (UE) 2018/1240 relativo all'ETIAS ha mantenuto i riferimenti all'Eurodac contenuti nella proposta della Commissione relativa all'ETIAS, ma ha precisato, all'articolo 97, che le disposizioni concernenti la consultazione dell'Eurodac si applicheranno solo a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento Eurodac diventerà applicabile.

²⁸ Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, versione della GU 248 del 13.7.2021, pag. 11.

²⁹ Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1.

gli scambi di note concernenti il recepimento dei regolamenti UE, con riserva di approvazione parlamentare; nella stessa data è stata trasmessa all'UE la rispettiva nota di risposta.

L'obiettivo del presente disegno è di recepire entro i termini prestabiliti gli sviluppi dell'acquis di Schengen e di creare le necessarie basi giuridiche per la relativa trasposizione.

2.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

Il 7 gennaio 2019 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento concernente le modifiche del regolamento ETIAS.

Dato che gli Stati UE e Schengen partecipano in misura differente alla politica unionale nell'ambito della libertà, della sicurezza e del diritto, nel quadro delle discussioni all'interno dell'UE la proposta è stata suddivisa in tre atti giuridici separati. Uno di questi riguarda l'ECRIS-TCN e pertanto non è rilevante ai fini Schengen per la Svizzera.

Le discussioni in seno al Consiglio dell'UE si sono protratte dal 9 gennaio al 22 maggio 2019, mentre i negoziati con il Parlamento europeo (trilogo) dal 13 gennaio al 16 marzo 2021.

Nel quadro dei negoziati i rappresentanti della Svizzera hanno potuto chiarire alcuni aspetti tecnici e avanzare le loro proposte di soluzione.

Le discussioni in seno al trilogo sono state particolarmente intense, soprattutto per quanto riguarda i temi seguenti:

- portata degli accessi al SIS da parte della NES per la verifica manuale delle domande
- effetti delle novità del regolamento «SIS rimpatrio» e ruolo dell'ufficio SIRENE
- interoperabilità con l'ECRIS-TCN
- ruolo dell'ESP per l'interoperabilità tra i sistemi
- interoperabilità tra l'EES e l'ETIAS: quali dati ETIAS vengono salvati nell'EES

Il compromesso raggiunto è stato approvato in sessione plenaria dal Parlamento europeo l'8 giugno 2021 e dal Consiglio dei ministri il 28 giugno 2021. L'approvazione ufficiale dei regolamenti UE è avvenuta il 7 luglio 2021 tramite sottoscrizione dell'atto giuridico da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE. Gli sviluppi dell'acquis di Schengen, tuttavia, erano già stati notificati alla Svizzera il 29 giugno 2021.

2.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen

L'articolo 2 paragrafo 3 AAS obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a trasporre nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall'UE quale sviluppo dell'acquis di Schengen sin dalla firma dell'accordo avvenuta il 26 ottobre 2004.

L'articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen: in un primo momento l'UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l'avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell'UE (Consiglio dell'UE o Commissione europea) se e, all'occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell'adozione dell'atto da parte dell'UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).

Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l'approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Popolo.

I due regolamenti UE da recepire sono giuridicamente vincolanti. Inoltre vengono modificati i seguenti otto regolamenti UE rilevanti ai fini Schengen:

- regolamento (UE) 2018/1240³⁰ (di seguito regolamento ETIAS);
- regolamento (CE) n. 767/2008³¹ (di seguito regolamento VIS);
- regolamento (UE) 2017/2226³² (di seguito regolamento EES);
- regolamento (UE) 2018/1860³³ (di seguito regolamento «SIS rimpatrio»);

³⁰ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

³¹ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 60–81.

³² Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

³³ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

- regolamento (UE) 2018/1861³⁴ (di seguito regolamento «SIS frontiere»);
- regolamento (UE) 2019/817³⁵ (di seguito regolamento «IOP frontiere»);
- regolamento (UE) 2018/1862³⁶ (di seguito regolamento «SIS polizia»);
- regolamento (UE) 2019/818³⁷ (di seguito regolamento «IOP polizia»);

Si tratta di regolamenti UE già recepiti dalla Svizzera come sviluppi di Schengen o per i quali è in corso la procedura di recepimento. Il recepimento dei presenti regolamenti UE deve pertanto avere luogo mediante scambio di note.

Nel presente caso, l'approvazione dello scambio di note compete all'Assemblea federale (cfr. punto 9.1). L'11 agosto 2021 la Svizzera ha informato l'UE nelle sue note di risposte che il recepimento degli sviluppi potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell'UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l'eventuale referendum.

Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE sono stati soddisfatti, la Svizzera ne informa per scritto immediatamente il Consiglio dell'UE e la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario.

La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell'acquis di Schengen da parte della Svizzera può implicare la cessazione della cooperazione

³⁴ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

³⁵ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

³⁶ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

³⁷ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

Schengen e pertanto anche della cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con l'art. 14 par. 2 AAD³⁸).

Siccome i regolamenti modificativi ETIAS sono stati notificati alla Svizzera già il 29 giugno 2021, ossia prima dell'adozione formale avvenuta il 7 luglio 2021 nella fattispecie è giustificato (nonostante la notifica anticipata) far decorrere il termine di due anni per il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE soltanto dal 7 luglio 2021, per cui lo stesso scade il 7 luglio 2021. Poiché la messa in servizio dell'ETIAS e quindi l'applicazione delle pertinenti disposizioni dei regolamenti UE sono previste già a dicembre 2022, tutte le basi legali dovranno essere disponibili entro tale termine.

2.4 **Rapporto con il programma di legislatura e la pianificazione finanziaria nonché le strategie del Consiglio federale**

Il 29 gennaio 2020 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul programma di legislatura 2019–2023³⁹, in cui il presente progetto è menzionato.

Il progetto è anche uno degli obiettivi della Strategia di politica estera 2020–2023 del Consiglio federale.⁴⁰

La Svizzera dirige la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale; previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente. Quest'ultimo obiettivo si raggiunge in particolare attraverso l'interoperabilità dell'ETIAS con gli altri sistemi d'informazione UE che consente inoltre un utilizzo più efficace dell'ETIAS stesso.

Il recepimento e la trasposizione dei due regolamenti UE non sono in contrasto con nessuna strategia del Consiglio federale e permettono alla Svizzera di adempiere ai propri obblighi derivanti dall'AAS.

3 **Punti essenziali dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152**

Dato il diverso grado di partecipazione alla cooperazione Schengen da parte degli Stati associati, le modifiche del regolamento ETIAS sono suddivise in tre regolamenti. Il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» riguarda il settore delle frontiere e dei visti, mentre il regolamento modificativo ETIAS «polizia» il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione.

³⁸ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; RS **0.142.392.68**.

³⁹ Messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–2023, FF **2020** 1565.

⁴⁰ <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/publikationen/alle-publikationen.html/content/publikationen/it/eda/schweizer-aussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie-2020-2023.html>.

I due regolamenti UE contengono modifiche concernenti i diritti di accesso, l'interoperabilità e aspetti tecnici.

Essi disciplinano in modo più chiaro le condizioni alle quali l'unità centrale ETIAS e le NES possono consultare i dati salvati negli altri sistemi d'informazione UE ai fini dell'ETIAS. I dati salvati nel fascicolo di domanda ETIAS sono consultabili solamente dagli Stati Schengen che gestiscono i principali sistemi d'informazione conformemente alle rispettive modalità di partecipazione. Sono inoltre previsti nuovi diritti di accesso per le NES ai rispettivi casellari giudiziari nazionali.

Viene altresì istituita l'interoperabilità tra il sistema di informazione ETIAS, gli altri sistemi d'informazione UE e i dati Europol e Interpol. Al fine di agevolare il confronto tra l'ETIAS e gli altri sistemi d'informazione UE, i dati personali vengono inseriti e salvati allo stesso modo in tutti i pertinenti sistemi d'informazione UE.

Infine vengono integrate nei rispettivi regolamenti UE le modifiche tecniche necessarie per l'istituzione completa dell'ETIAS a seguito dei regolamenti UE concernenti l'EES, l'ECRIS-TCN e il SIS nel frattempo approvati. Non costituendo uno sviluppo di Schengen, le modifiche riguardanti l'ECRIS-TCN non sono rilevanti per la Svizzera. In vista dell'esame delle domande ETIAS, nel SIS verrà integrata una nuova categoria di segnalazioni per i controlli di indagine. Inoltre le autorizzazioni ai viaggi ETIAS devono poter essere revocate, ad esempio nel caso di segnalazioni SIS relative al rifiuto di ingresso e di soggiorno. Deve essere altresì stabilito il collegamento tecnico tra l'EES e l'ETIAS. Ad esempio al momento della creazione o dell'aggiornamento della cartella di ingresso/uscita o della cartella relativa al respingimento, l'EES deve poter interrogare automaticamente il sistema centrale ETIAS e importare automaticamente da questo i relativi dati.

Le modifiche contenute nei due regolamenti ETIAS si ripercuotono complessivamente su altri nove regolamenti UE, otto dei quali sono già stati notificati alla Svizzera come sviluppi di Schengen (si veda in merito il capitolo 1). Il nono regolamento UE concerne le modifiche del regolamento (UE) 2019/816 in riferimento all'ECRIS-TCN.

Il presente progetto non tratta l'accesso all'ETIAS da parte delle autorità competenti per il rilascio dei visti, previsto nel regolamento VIS riveduto, e nemmeno i contenuti dell'attuale revisione del regolamento Eurodac nel quadro del pacchetto sulla migrazione dell'UE del 23 settembre 2021. Poiché attualmente nell'Eurodac sono salvati solamente i dati biometrici e i numeri di identificazione non è possibile effettuare un confronto con l'ETIAS.

Sia il regolamento ETIAS che i nuovi regolamenti UE con le modifiche relative all'ETIAS saranno applicati contemporaneamente.

4 Contenuto dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152

4.1 Regolamento (UE) 2021/1152 (regolamento modificativo ETIAS «frontiere»)

Il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» modifica i seguenti regolamenti UE:

- regolamento ETIAS (art. 1);
- regolamento VIS (art. 2);
- regolamento EES (art. 3);
- regolamento «SIS rimpatrio» (art. 4);
- regolamento «SIS frontiere» (art. 5); e
- regolamento «IOP frontiere» (art. 6).

4.1.1 Modifiche del regolamento ETIAS (art. 1)

Art. 3 par. 1 n. 28 (nuovo)

L'articolo 3 del regolamento ETIAS contiene diverse definizioni; al numero 28 è aggiunta la definizione di «altri sistemi di informazione UE» che include l'elenco degli attuali sistemi d'informazione dell'UE nel settore della migrazione (EES, VIS, SIS, Eurodac) nonché l'ECRIS-TCN.

Art. 4 lett. e ed e bis (nuovo)

Nell'articolo 4, che elenca gli obiettivi dell'ETIAS, viene modificata la lettera e e aggiunta la lettera ea. Nella lettera e viene aggiunto il sostegno agli obiettivi del SIS relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio. La nuova lettera ea menziona il sostegno agli obiettivi dell'EES.

Art. 6 par. 2 lett. d bis (nuovo)

L'articolo 6 paragrafo 2 disciplina il *sistema d'informazione ETIAS* costituito, tra l'altro, da un sistema centrale per il trattamento dei dati delle domande, da un'interfaccia nazionale in ogni Stato Schengen, nonché da un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale ETIAS e i sistemi d'informazione di cui all'articolo 11 (par. 2). La nuova lettera da, a integrazione della lettera d, stabilisce che il sistema d'informazione ETIAS contiene un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale ETIAS e il sistema centrale EES.

Art. 7 par. 2 lett. a e par. 4 (nuovo)

L'unità centrale ETIAS, istituita nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito Frontex), è operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette

(art. 7 regolamento ETIAS) e i suoi compiti sono disciplinati alle lettere a-n del paragrafo 2.

Alla lettera a viene cancellato il rimando all'elenco di controllo ETIAS. Secondo il nuovo paragrafo 4 l'unità centrale ETIAS presenta relazioni periodiche alla Commissione nonché a eu-LISA in merito ai falsi riscontri positivi generati durante le verifiche automatizzate.

Art. 11 Interoperabilità con gli altri sistemi d'informazione dell'UE e i dati Europol

Viene sostituito l'articolo 11. Al fine di assicurare l'interoperabilità dell'ETIAS con gli altri sistemi d'informazione dell'UE e le banche dati, l'interrogazione automatizzata dei rispettivi sistemi nel quadro del trattamento automatizzato dei dati contenuti nella domanda sarà effettuata attraverso il portale di ricerca europeo (ESP, par. 1; riguardo all'ESP v. punto 1.2).

Il sistema centrale ETIAS confronterà i dati contenuti nella domanda con il VIS, verificando se è presente una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per il soggiorno breve riguardante il richiedente. Al fine di consentire questa interrogazione, il sistema centrale ETIAS deve poter consultare il VIS utilizzando l'ESP con i dati di identità di cui alle lettere a-i e i dati dei documenti di viaggio (lett. j) (par. 2).

Il sistema centrale ETIAS confronterà i dati pertinenti, tra gli altri, con l'EES per verificare se il richiedente è attualmente segnalato nell'EES come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato. Inoltre nell'EES si verifica se il richiedente è stato oggetto di respingimento nello spazio Schengen. Al fine di consentire questa interrogazione, il sistema centrale ETIAS deve poter consultare l'EES utilizzando l'ESP con i dati di identità di cui alle lettere a-j e i dati dei documenti di viaggio (lett. k) (par. 3).

Il sistema centrale ETIAS confronterà i dati pertinenti, tra gli altri, con il SIS e verificherà se:

- il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno oppure ai fini del rimpatrio, oppure, nel caso di minorenni, se la persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore legale del richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno;
- il documento di viaggio utilizzato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato nel SIS come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;
- il richiedente o, nel caso sia minorenne, la persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore legale del richiedente, è oggetto di una segnalazione nel SIS come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione;
- il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS di persona scomparsa;
- il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario;

- il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico.

Al fine di consentire questa interrogazione, il sistema centrale ETIAS deve poter consultare il SIS utilizzando l'ESP con i dati di identità di cui alle lettere a-k dei paragrafi 4 e 5 nonché i dati dei documenti di viaggio (lett. l) e, nel caso di minori, i dati di identità della persona che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore legale (lett. m) (par. 4 e 5).

Inoltre, utilizzando l'ESP il sistema centrale ETIAS confronta con l'ECRIS-TCN i dati pertinenti riportati nel paragrafo 6. Tuttavia, non essendo rilevante ai fini Schengen questo paragrafo non è vincolante per la Svizzera.

Infine il sistema centrale ETIAS confronta, utilizzando l'ESP, i dati pertinenti con i dati dell'Europol e verifica se i dati contenuti nella domanda corrispondono ai dati salvati nelle banche dati Europol (par. 7).

In caso di riscontri positivi, sino alla conclusione della procedura manuale l'ESP concede all'unità centrale ETIAS un accesso temporaneo, in modalità di sola lettura, ai risultati delle verifiche automatizzate. Tale accesso non riguarda i riscontri positivi nell'elenco di controllo che possono essere visionati unicamente dalla NES. Il numero di riferimento è salvato nel fascicolo di domanda (par. 8).

La Commissione europea può adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di specificare le condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in un fascicolo, in una segnalazione o in un file degli altri sistemi di informazione dell'UE consultati (par. 9). Inoltre essa può emanare atti di esecuzione al fine di stabilire le modalità tecniche per la conservazione dei dati (par. 10).

Al fine di determinare lo Stato Schengen competente per la verifica manuale e la concessione o il rifiuto dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS, nel fascicolo di domanda ETIAS è indicata l'origine dei rispettivi riscontri positivi (tipo di segnalazione SIS, sistema di origine, numero di riferimento ecc.). Questi dati sono visibili all'unità centrale ETIAS solamente se il sistema centrale ETIAS non è in grado di determinare lo Stato Schengen competente (par. 11).

Art. 11 ter (nuovo) Sostegno agli obiettivi dell'EES

Al momento della creazione o dell'aggiornamento della cartella di ingresso/uscita, l'EES deve poter interrogare il sistema centrale ETIAS attraverso un canale di comunicazione sicuro e importare i dati attraverso una procedura automatizzata.

Art. 11 quater (nuovo)

Interoperabilità tra l'ETIAS e l'EES ai fini della revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS richiesta dal richiedente

L'articolo 41 paragrafo 8 del regolamento ETIAS prevede la possibilità per il richiedente di chiedere la revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS. Non esiste alcun rimedio giuridico contro tale revoca. Se al momento della presentazione il richiedente è ancora presente nello spazio Schengen, la revoca diventa efficace solamente quando lascia lo spazio Schengen e la sua partenza è registrata nell'EES.

Secondo l'articolo 11 *quater* in questi casi il sistema centrale ETIAS verifica automaticamente nel sistema centrale EES se la persona in questione è ancora presente nello spazio Schengen (par. 1). Se il richiedente non è più presente nello spazio Schengen, la revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS ha effetto immediato (par. 2); se è ancora nello spazio Schengen, non appena ne esce il sistema centrale dell'EES deve poter trasmettere una notifica immediata al sistema centrale ETIAS.

Art. 12 Interrogazione delle banche dati Interpol

L'articolo 12 prevede che, nell'ambito della verifica automatizzata della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, oltre ai sistemi dell'UE come l'EES e il SIS, il sistema centrale ETIAS interroghi anche le banche dati Interpol SLTD e TDawn (par. 1). Le interrogazioni e le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol (par. 2).

Questo articolo viene riformulato: l'ETIAS non interroga le banche dati di Interpol se l'attuazione del paragrafo 2 non è garantita sotto il profilo tecnico (par. 3).

Le basi giuridiche già previste con il progetto sull'interoperabilità per l'interrogazione delle banche dati Interpol sono tuttora oggetto di discussioni tra l'UE e Interpol, le quali sostengono diverse opinioni giuridiche. La questione riguarda se e quando un riscontro positivo emerso dalle interrogazioni nei sistemi interoperabili debba essere condiviso con lo Stato segnalante. Nell'ambito dell'interoperabilità, attraverso l'ESP verrà dato alle autorità di sicurezza l'accesso a tutti i dati nei sistemi dell'UE, così come a quelli di Europol e Interpol, a condizione che dispongano delle necessarie autorizzazioni. Per i dati Interpol è previsto un cosiddetto meccanismo «silent hit». In caso di riscontro positivo, l'interrogazione nell'ESP non dovrebbe comportare che lo Stato segnalante ne sia informato e, ad esempio, venga a conoscenza dell'autorità che ha ottenuto il riscontro positivo tramite l'ESP. Il riscontro positivo dovrebbe essere comunicato solo se vengono attivati i dati dettagliati di una segnalazione. Interpol ritiene che ogni riscontro positivo debba essere condiviso con lo Stato membro Interpol che effettua la segnalazione. Tali questioni ancora in sospeso saranno trattate in un accordo di coordinamento tra l'UE e Interpol; la Commissione europea ha già predisposto un corrispondente mandato negoziale. Dopo l'approvazione del mandato da parte del Consiglio potranno essere avviati i negoziati formali con Interpol, guidati dalla Commissione europea.

Art. 17 par. 4 lett. a

Al momento della compilazione della domanda, il richiedente è tenuto a fornire una serie di dati personali (p. es. cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, documento di viaggio, nazionalità, indirizzo e-mail) e la sua attuale attività professionale (art. 17 par. 2 e 3 regolamento ETIAS), nonché a rispondere ad alcune domande sul suo background personale (in particolare per quanto riguarda le registrazioni nel casellario giudiziale, i soggiorni in zone di guerra, le decisioni di rimpatrio; art. 17 par. 4 e 6 regolamento ETIAS).

Ora la persona che viaggia deve indicare anche se è stata condannata per reati di terrorismo nei venticinque anni precedenti (sinora erano venti anni) o, per gli altri reati elencati nell'allegato, nei quindici anni precedenti (sinora erano dieci anni).

Art. 20 par. 2

Nel quadro dell'elaborazione automatizzata della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, il sistema centrale ETIAS effettua un confronto completamente automatizzato dei dati forniti dal richiedente con quelli conservati negli altri sistemi d'informazione (SIS, VIS, EES, Eurodac e le banche dati Interpol SLTD e TDAWN), con l'elenco di controllo ETIAS e con le regole di verifica ETIAS (art. 20 regolamento ETIAS).

La formulazione del paragrafo 2 è modificata: vengono adeguati i rimandi all'articolo 17 paragrafi 2 e 8 ed è aggiunta la possibilità di interrogare, oltre alle citate banche dati, anche l'ECRIS-TCN. Inoltre è stabilito che l'interrogazione di questi sistemi informativi avviene utilizzando l'ESP.

Inoltre vengono aggiunte due nuove lettere: la lettera n concerne l'interrogazione dell'ECRIS-TCN da parte del sistema centrale ETIAS e la lettera o la segnalazione nel SIS ai fini del rimpatrio. Ora il sistema centrale ETIAS verifica se per il richiedente è presente nel SIS una segnalazione ai fini del rimpatrio.

Art. 22 par. 2, 3 lett. b, 5 e 7 (nuovo)

Qualora dal trattamento automatizzato emerga un riscontro positivo, il fascicolo è inoltrato all'unità centrale ETIAS, la quale lo esamina entro 12 ore per verificare il riscontro positivo e dissipare eventuali dubbi sull'identità del richiedente.

Nel paragrafo 2 sono modificati i rimandi all'articolo 20. Nel paragrafo 3 lettera b viene cancellato il rimando all'elenco di controllo ETIAS. Secondo il paragrafo 5, se esiste un riscontro positivo con l'elenco di controllo ETIAS il fascicolo di domanda è trasmesso alla competente NES per il trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS. Il nuovo paragrafo 7 stabilisce che l'unità centrale ETIAS conserva i registri di ogni operazione di trattamento dei dati.

Art. 23 par. 1 lett. c e par. 2 primo comma e terzo comma (nuovo) nonché par. 4

Al paragrafo 1 lettera c è aggiunta un'ulteriore categoria di segnalazione. Ora nell'interrogazione del SIS il sistema centrale ETIAS verifica se per il richiedente sono presenti anche segnalazioni per i controlli di indagine.

In caso di riscontro positivo nel SIS a seguito di segnalazione di persona scomparsa, ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario, da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico e, ora anche di segnalazione di persone da sottoporre a controlli di indagine, il sistema centrale ETIAS informa automaticamente l'unità centrale ETIAS e l'ufficio SIRENE dello Stato Schengen che ha inserito la segnalazione nel SIS (art. 23 par. 2 regolamento ETIAS). L'unità centrale ETIAS verifica la corrispondenza tra i dati personali del richiedente e quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo; a tal fine è esplicitamente autorizzata ad accedere al fascicolo di domanda ETIAS e ai dati collegati (par. 2 primo comma).

Se l'unità centrale ETIAS ha confermato la corrispondenza, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione. L'ufficio SIRENE interessato verifica a sua volta se i dati

personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e adotta adeguate misure di follow-up.

Se il riscontro positivo riguarda una segnalazione di rimpatrio, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante verifica se sia necessaria la cancellazione della segnalazione di rimpatrio e l'inserimento di una segnalazione al fine di impedire l'ingresso e il soggiorno (par. 2 terzo comma).

Secondo il paragrafo 4 il sistema centrale ETIAS inserisce nel fascicolo di domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi. Si precisa che tale riferimento è visibile solo all'ufficio SIRENE e all'unità centrale ETIAS.

Art. 25 bis (nuovo)

Uso degli altri sistemi d'informazione dell'UE per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS

Il personale debitamente autorizzato delle NES ha accesso diretto agli altri sistemi d'informazione dell'UE al fine di esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS; può consultarli in modalità di sola lettura e non ha la possibilità di elaborare i dati. Le NES possono consultare nei seguenti sistemi d'informazione i dati specificati tra parentesi:

- EES (i dati di cui agli art. 16–18 del regolamento EES);
- VIS (i dati di cui agli art. 9–14 del regolamento VIS); e
- SIS (i dati di cui all'art. 20 del regolamento SIS «frontiere» trattati ai fini degli articoli 24–26, all'art. 20 del regolamento SIS «polizia» trattati ai fini degli art. 26 e 38 par. 2 lett. k e l nonché all'art. 4 del regolamento SIS «rimpatrio» trattati ai fini dell'art. 3).

In tal modo, nel quadro della verifica delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS, sono limitati gli accessi al SIS da parte della NES che può consultare solamente i dati delle seguenti segnalazioni SIS:

- segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno (art. 20 in combinato disposto con gli art. 24–26 del regolamento SIS «frontiere»);
- segnalazioni di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione (art. 20 in combinato disposto con l'art. 26 regolamento SIS «polizia»);
- segnalazioni di documenti ufficiali in bianco rubati, altrimenti sottratti, smarriti o pretesi tali ma falsi (art. 20 in combinato disposto con l'art. 38 par. 2 lett. k regolamento SIS «polizia»);
- segnalazioni di documenti di identità rilasciati, quali passaporti, carte d'identità, titoli di soggiorno, documenti di viaggio e patenti di guida rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati, o documenti pretesi tali ma falsi (art. 20 in combinato disposto con l'art. 38 par. 2 lett. l regolamento SIS «polizia»);
- segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio (art. 4 in combinato disposto con l'art. 3 regolamento SIS «rimpatrio»).

Se il riscontro positivo riguarda una registrazione nell'ECRIS-TCN, la NES interroga i casellari giudiziari nazionali in merito ai reati elencati nell'allegato del regolamento ETIAS. Al momento questi riscontri positivi non sono visibili per la Svizzera in quanto non partecipa all'ECRIS.

Art. 26 par. 3 lett. b, par. 3 bis e par. 4 secondo comma (nuovo)

L'articolo 26 del regolamento ETIAS disciplina il trattamento manuale delle domande ETIAS da parte delle NES. Nel paragrafo 3 lettera b viene modificato il rimando all'articolo 20.

Il nuovo paragrafo 3 bis precisa come procedere con l'autorizzazione ai viaggi ETIAS quando emerge un riscontro positivo nel SIS per una segnalazione ai fini del rimpatrio.

Nel paragrafo 4 è aggiunto il secondo comma che concerne la notifica del riscontro positivo in riferimento a un'interrogazione nell'ECRIS-TCN.

Art. 28 par. 3 terzo comma (nuovo)

Nel quadro del trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, una NES può consultare la NES di un altro Stato. In questo contesto le NES degli Stati membri consultati ottengono l'accesso al fascicolo di domanda (par. 2) e danno un parere motivato positivo o negativo circa la domanda. Questo parere viene registrato nel fascicolo di domanda (par. 3 primo e secondo comma).

Il terzo comma aggiunto nel paragrafo 3 precisa che tale parere è visibile unicamente alla NES dello Stato membro consultato e alla NES dello Stato membro competente.

Art. 37 par. 3

L'autorizzazione ai viaggi ETIAS è rifiutata se al richiedente è associato un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o per la salute pubblica. Tale può essere il caso, ad esempio, di una persona che ha utilizzato un documento di viaggio rubato o invalidato oppure segnalato nel SIS ai fini del rifiuto dell'ingresso oppure per il quale sussistono dubbi motivati circa l'autenticità dei dati e l'affidabilità delle dichiarazioni presentate (art. 37 regolamento ETIAS).

I richiedenti le cui domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS sono state rifiutate hanno il diritto di presentare ricorso (art. 37 par. 3 regolamento ETIAS). L'eventuale ricorso va presentato nello Stato Schengen che ha emanato la decisione di autorizzazione al viaggio conformemente alla sua legislazione nazionale. La NES dello Stato Schengen competente informa l'interessato in merito all'iter da seguire per presentare ricorso.

Il paragrafo 3 precisa che durante la procedura di ricorso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro garantisce al ricorrente l'accesso alle informazioni sulla sua domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS. Il ricorrente può consultare tali informazioni in ogni momento accedendo in modo sicuro mediante autenticazione utente al sito internet «ETIAS» della Commissione europea.

Art. 41 par. 3

Un'autorizzazione ai viaggi ETIAS è revocata (art. 41 regolamento ETIAS) non appena risulta che le condizioni di rilascio non erano soddisfatte al momento del rilascio o non sono più soddisfatte (p. es. nuova segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto dell'ingresso). Nel nuovo paragrafo 3 è cancellato il termine «nuova» riferito alla segnalazione ai fini del rifiuto dell'ingresso. In tal modo si precisa che in questi casi l'autorizzazione ai viaggi ETIAS è revocata indipendentemente dal fatto che il rifiuto dell'ingresso sia nuovo o meno.

Art. 46 par. 1, 3 e 5 (nuovo)

L'articolo 46 riguarda le procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati.

Qualora, a causa di un guasto, sia tecnicamente impossibile procedere all'interrogazione dell'ETIAS, i vettori sono esentati dall'obbligo di verificare il possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida. Secondo il paragrafo 1 l'unità centrale ETIAS comunica il guasto del sistema non solo ai vettori, ma anche agli Stati Schengen.

Inoltre secondo il paragrafo 3 se è tecnicamente impossibilitato per un lungo periodo a procedere all'interrogazione, per ragioni diverse da un guasto, il vettore lo comunica all'unità centrale ETIAS che a sua volta informa senza indugio gli Stati Schengen.

Ai sensi del paragrafo 5 l'unità centrale ETIAS fornisce sostegno operativo ai vettori. La Commissione europea adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori norme dettagliate relative al sostegno da fornire.

Art. 47 par. 4 lett. a

L'articolo 47 del regolamento ETIAS disciplina l'accesso ai dati ETIAS ai fini di verifica alle frontiere esterne Schengen.

In base al paragrafo 2 lettera a le autorità di frontiera verificano se la persona è in possesso o meno di un'autorizzazione ai viaggi valida. Nel caso di un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, occorre inoltre verificare lo Stato membro o gli Stati membri per cui è valida.

Inoltre la lettera a precisa che da sistema deve risultare se il cittadino dello Stato terzo esente dall'obbligo del visto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera c e rientra nel campo d'applicazione dell'ETIAS (ossia è familiare di un cittadino dell'Unione conformemente alla direttiva 2004/38/CE⁴¹ ma non è in possesso di

⁴¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (testo rilevante ai fini del SEE), GU L 158 del 30.4.2004, pagg. 77–123.

una carta di soggiorno conformemente alla direttiva 2004/38/CE o di un titolo di soggiorno conformemente al regolamento [CE] n. 1030/2002⁴²).

Art. 64 par. 7 (nuovo)

L'articolo 64 del regolamento ETIAS disciplina il diritto del richiedente di accesso ai propri dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento.

Conformemente al nuovo paragrafo 7 il diritto di accesso ai dati personali lascia impregiudicati l'articolo 53 del regolamento (UE) 2018/1861 e l'articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1862. Il richiedente può esercitare in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento presentandone richiesta all'unità centrale ETIAS o alla NES competente che la elabora entro 30 giorni.

Art. 73 par. 3 terzo comma

L'articolo 73 disciplina le responsabilità di eu-LISA in fase di sviluppo dell'ETIAS. Il terzo comma stabilisce ora che eu-LISA è responsabile anche dello sviluppo dell'infrastruttura di comunicazione sicura fra il sistema centrale dell'EES e quello dell'ETIAS.

Art. 88 par. 1 lett. a e d, par. 6 e 7 (nuovo)

In base all'articolo 88, la Commissione europea determina la data a partire dalla quale l'ETIAS entra in esercizio.

Nel paragrafo 1 lettera a si precisa che l'entrata in vigore dei presenti regolamenti UE ETIAS garantisce l'interoperabilità con tutti i sistemi d'informazione dell'UE riportati nell'articolo 11 (ad eccezione del regolamento Eurodac attualmente in fase di revisione).

La lettera d subisce modifiche puramente formali: vengono adattati i rimandi ai corrispondenti articoli.

Il nuovo paragrafo 6 concerne l'interoperabilità con l'ECRIS-TCN.

In base al nuovo paragrafo 7 l'ETIAS entra in funzione indipendentemente dalla possibilità di interrogare le banche dati di Interpol.

Art. 89 par. 2, 3 e 6

L'articolo 89 disciplina la facoltà della Commissione europea di adottare atti delegati a determinate condizioni.

⁴² Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pagg. 1-7.

A seguito delle nuove disposizioni introdotte con i presenti sviluppi di Schengen, i paragrafi 2, 3 e 6 subiscono una modifica puramente formale, precisamente sono aggiunti i rimandi a queste nuove disposizioni.

Art. 90 par. 1

La Commissione europea è ora assistita da un comitato insediato da eu-LISA. Si tratta dello stesso organo consultivo già previsto nel regolamento EES che con le proprie conoscenze specialistiche sull'EES (e ora anche sull'ETIAS) sostiene la Commissione europea in particolare nella stesura dei programmi di lavoro annuali e delle relazioni di attività annuali.

Art. 92 par. 5 bis (nuovo)

L'articolo 92 concerne il monitoraggio, la valutazione, lo sviluppo e il funzionamento dell'ETIAS da parte di eu-LISA. Il nuovo paragrafo 5 *bis* riguarda la valutazione periodica dell'interrogazione dell'ECRIS-TCN attraverso il sistema centrale ETIAS.

Art. 96 terzo comma (nuovo)

L'articolo 96 concerne l'entrata in vigore e l'applicabilità del regolamento ETIAS.

Il nuovo terzo comma sancisce che l'articolo 11 *bis* si applica già a decorrere dall'entrata in vigore dei presenti sviluppi di Schengen, ossia dal 3 agosto 2021, e non a partire dalla messa in esercizio dell'ETIAS.

4.1.2 Modifiche del regolamento VIS (art. 2)

Art. 6 par. 2

L'articolo 6 disciplina l'accesso al VIS al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati.

Il paragrafo 2 disciplina gli accessi al VIS dell'unità centrale ETIAS e delle NES dei singoli Stati Schengen.

Secondo questo paragrafo l'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato Schengen e degli organismi dell'Unione competenti per gli scopi degli articoli 15–22, 22 *octies*–22 *quaterdecies* e 45 *sexies* (lett. a), per gli scopi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817 (lett. c) nonché ora anche per gli scopi degli articoli 18 *quater* e 18 *quinquies* del regolamento VIS e del regolamento ETIAS (lett. b).

Tale accesso è limitato nella misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei compiti di tali autorità e organismi dell'Unione europea, e devono essere proporzionati agli obiettivi perseguiti.

Art. 18 ter (nuovo) Interoperabilità con l'ETIAS

A partire dalla messa in esercizio dell'ETIAS, il VIS deve essere connesso all'ESP per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate del VIS. Questa interrogazione avviene attraverso i dati di identità e dei documenti di viaggio del richiedente, riportati nel nuovo allegato II del regolamento VIS. L'allegato contiene una tabella delle corrispondenze tra i dati di identità e dei documenti di viaggio e i dati attraverso i quali il sistema centrale ETIAS interroga il VIS.

Art. 18 quater (nuovo) Accesso dell'unità centrale ETIAS ai dati del VIS

Il paragrafo 1 ribadisce espressamente il diritto dell'unità centrale ETIAS di accedere ai dati del VIS necessari ai fini dell'esercizio dei compiti conferitile (par. 1). Qualora sia confermata la corrispondenza tra i dati registrati nell'ETIAS e quelli contenuti nel VIS o qualora persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manualmente dalla competente NES (par. 2).

*Art. 18 quinquies (nuovo)**Uso del VIS per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS*

Per la consultazione del VIS la competente NES utilizza gli stessi dati alfanumerici (dati di identità o dei documenti di viaggio) usati per le verifiche automatizzate (par. 1). La consultazione mediante dati biometrici del richiedente non ha luogo poiché non vengono rilevati nell'ETIAS.

A questi dati è possibile accedere unicamente in modalità di sola lettura; la consultazione è consentita esclusivamente ai fini del trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e limitatamente ai dati di cui agli articoli 9–14 del regolamento VIS. Si tratta dei dati che devono essere inseriti dall'autorità competente per i visti nel quadro della presentazione della domanda di visto e di ulteriori dati registrati nel corso della relativa procedura (p. es. in fase di rilascio del visto, in caso di interruzione dell'esame della domanda o di rifiuto di un visto ecc.; par. 2).

Il risultato della consultazione del VIS è registrato nel fascicolo di domanda ETIAS dal personale debitamente autorizzato dell'unità nazionale ETIAS (par. 3).

Art. 34 bis (nuovo) Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con l'ETIAS

Per tutti i trattamenti di dati eseguiti nell'ambito della consultazione del VIS attraverso l'ETIAS deve essere conservata una registrazione sia nell'ETIAS sia nel VIS.

Allegato II

L'attuale allegato diventa allegato I; viene aggiunto un secondo allegato contenente la tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 18 *ter*.

4.1.3 Modifiche del regolamento EES (art. 3)

Art. 6 par. 1 lett. k (nuovo)

L'articolo 6 del regolamento EES elenca gli obiettivi dell'EES.

Nel paragrafo 1 è aggiunta la lettera k secondo cui l'EES sostiene anche gli obiettivi dell'ETIAS.

Art.8 bis (nuovo) Processo automatizzato con l'ETIAS

Un processo automatizzato che utilizza il canale di comunicazione sicuro consente all'EES di creare o aggiornare nell'EES la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento di un cittadino di paese terzo esente dall'obbligo del visto. Ciò permette al sistema centrale EES, in fase di creazione o di aggiornamento della cartella di ingresso/uscita o della cartella relativa al respingimento, non solo di consultare l'ETIAS, ma anche di trasferire determinati dati dall'ETIAS all'EES (numero di domanda, data di scadenza dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS).

Il sistema centrale EES può elaborare anche le interrogazioni provenienti dal sistema centrale ETIAS. Inoltre, se necessario, può prevedere l'invio di una comunicazione al sistema centrale ETIAS non appena è presente una cartella di ingresso/uscita da cui emerge che il richiedente la revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS ha lasciato lo spazio Schengen.

Art. 8 ter (nuovo) Interoperabilità con l'ETIAS

A partire dalla messa in esercizio dell'ETIAS, oltre al VIS deve essere connesso all'ESP anche l'EES per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate dell'EES attraverso l'ESP. Questa interrogazione avviene attraverso i dati di identità e dei documenti di viaggio del richiedente, riportati nel nuovo allegato III del regolamento EES. L'allegato contiene una tabella delle corrispondenze tra i dati di identità e dei documenti di viaggio e i dati attraverso i quali il sistema centrale ETIAS interroga l'EES.

Art. 9 par. 2 bis (nuovo)

L'articolo 9 disciplina l'accesso all'EES al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati. Il nuovo paragrafo 2 bis stabilisce che i dati nell'EES possono essere consultati, in modalità di sola lettura, non soltanto dalle autorità di frontiera, dalle autorità competenti per i visti e dalle autorità competenti per l'immigrazione, ma anche dal personale debitamente autorizzato dell'unità nazionale ETIAS.

Art. 13 bis (nuovo)

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati

Il servizio web previsto nel quadro dell'EES consente ai cittadini di paesi terzi di inserire i dati richiesti unitamente alla prevista data d'ingresso o di uscita, o a entrambe le date. Su tale base il servizio web fornisce ai cittadini di paesi terzi una risposta

«OK» («ammesso») o «non OK» («non ammesso»), nonché le informazioni sul rimanente soggiorno autorizzato.

Anche i vettori utilizzano questo servizio web al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal proprio visto (art. 13 par. 3 regolamento EES in combinato disposto con l'art. 26 par. 1 lett. b CAS). Per l'ingresso in Svizzera ciò riguarda soltanto le compagnie aeree.

Il nuovo articolo 13 *bis* prevede una procedura sostitutiva per i casi in cui ai vettori sia tecnicamente impossibile procedere all'interrogazione dell'EES; in tali casi sono esentati dall'obbligo di consultare il servizio web. Non appena viene individuato un guasto l'unità centrale ETIAS informa i vettori e gli Stati Schengen. Se il guasto è rilevato dai vettori, essi informano l'unità centrale ETIAS che a sua volta informa senza indugio gli Stati Schengen. I vettori sono tenuti inoltre a comunicare l'impossibilità di consultare l'EES per altri motivi tecnici. I processi dettagliati saranno disciplinati dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

Infine secondo l'articolo 13 *bis* in questi casi l'unità centrale ETIAS fornisce sostegno operativo ai vettori. Anche in questo caso i dettagli saranno disciplinati dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

Art. 17 par. 2 secondo comma (nuovo)

L'articolo 17 del regolamento EES stabilisce quali dati personali dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto devono essere inseriti nell'EES.

Il nuovo secondo comma prevede che nella cartella di ingresso/uscita dell'EES siano inseriti anche il numero di domanda ETIAS, la data di scadenza dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS e, in caso di autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata, lo Stato membro o gli Stati membri per cui essa è valida.

Art. 18 par. 1 lett. b

L'articolo 18 del regolamento EES stabilisce quali dati personali dei cittadini di paesi terzi respinti devono essere inseriti nell'EES.

Ora per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto sono salvati anche i dati riportati nell'articolo 17 paragrafo 2 del regolamento EES (numero di domanda ETIAS, data di scadenza dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS ecc.).

Art. 25 bis (nuovo) Accesso dell'unità centrale ETIAS ai dati dell'EES

Il paragrafo 1 sancisce il diritto dell'unità centrale ETIAS di accedere ai dati dell'EES necessari ai fini dell'esercizio dei propri compiti. Qualora sia confermata una corrispondenza tra i dati registrati nell'ETIAS e quelli contenuti nell'EES oppure persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manualmente dalla competente NES (par. 2).

*Art. 25 ter (nuovo)**Uso dell'EES per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS*

Per la consultazione dell'EES la competente NES utilizza gli stessi dati alfanumerici (dati di identità o dei documenti di viaggio) già utilizzati per la verifica automatizzata (par. 1). La consultazione mediante dati biometrici del richiedente non ha luogo poiché non vengono rilevati nell'ETIAS.

A questi dati è possibile accedere unicamente in modalità di sola lettura; la consultazione è consentita esclusivamente ai fini del trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e limitatamente ai dati di cui agli articoli 16–18 del regolamento EES. Si tratta dei dati personali dei titolari di visto e di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto nonché di persone respinte.

Il risultato della consultazione dell'EES è registrato nel fascicolo di domanda ETIAS dal personale debitamente autorizzato dell'unità nazionale ETIAS (par. 3).

Art. 28 Conservazione dei dati estratti dall'EES

Il nuovo articolo 28 prevede la possibilità di utilizzare i dati EES, oltre che ai fini dell'esame dei visti e delle relative decisioni (art. 24), ai fini dell'esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione (art. 25), a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri Schengen (art. 26) e a fini di identificazione (art. 27) anche per la consultazione da parte dell'unità centrale ETIAS e per il trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS da parte delle NES.

Art. 46 par. 2 secondo comma (nuovo)

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 46 riguardano l'obbligo per eu-LISA di conservare una registrazione di tutti i trattamenti di dati effettuati nell'EES.

Il nuovo secondo comma stabilisce che per tutti i trattamenti di dati eseguiti nell'ambito della consultazione dell'EES attraverso l'ETIAS deve essere conservata una registrazione sia nell'ETIAS sia nell'EES.

Allegato III

Viene aggiunto un terzo allegato contenente la tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 8 *ter*.

4.1.4 Modifica del regolamento (UE) 2018/1860 (regolamento «SIS rimpatrio») (art. 4)*Art. 19 Applicabilità del regolamento (UE) 2018/1861*

In base all'articolo 19 determinate disposizioni generali relative al SIS contenute nel regolamento «SIS frontiere», si applicano anche al regolamento «SIS rimpatrio» (p.

es. periodo di riesame delle segnalazioni, trattamento e protezione dei dati, responsabilità e monitoraggio, statistiche).

L'articolo subisce una modifica puramente formale. A seguito dei presenti sviluppi di Schengen nel regolamento «SIS frontiere» vengono inserite diverse nuove disposizioni: ad alcune di queste rimanda l'articolo 19 (art. 36 *bis*–36 *quater*). Per il resto questo regolamento UE non subisce altre modifiche.

4.1.5 Modifica del regolamento «SIS frontiere» (art. 5)

Art. 18 ter (nuovo) Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con l'ETIAS

Tutti i trattamenti dei dati effettuati nell'ambito della consultazione del SIS da parte dell'unità centrale ETIAS o delle NES devono essere registrati sia nel SIS che nell'ETIAS.

Art. 34 par. 1 lett. h (nuovo)

L'articolo 34 disciplina l'accesso ai dati contenuti nel SIS per le autorità nazionali competenti. Queste possono consultare nel SIS i dati relativi alle segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nello spazio Schengen per adempiere i compiti seguenti (par. 1):

- controlli di frontiere, a norma del codice frontiere Schengen⁴³ (lett. a);
- controlli di polizia e doganali (lett. b);
- prevenzione, accertamento, indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi in relazione alla direttiva (UE) 2016/680⁴⁴ (lett. c);
- esame delle condizioni e dell'adozione di decisioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi sul territorio degli Stati Schengen, di permessi di soggiorno e visti per soggiorni di lunga durata nonché di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, nonché verifiche sui cittadini di Paesi terzi che entrano o soggiornano illegalmente nello spazio Schengen (lett. d);
- controllo dell'identità delle persone che chiedono protezione internazionale nella misura in cui le autorità che svolgono i controlli non sono quelle che decidono in merito alla concessione della protezione (lett. e);

⁴³ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

⁴⁴ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

- esame della domanda di visto e adozione di decisioni su tali domande, comprese le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto in conformità del regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵ (codice dei visti) (lett. f).

Con la presente modifica viene aggiunta la lettera h secondo cui anche le NES degli Stati Schengen possono accedere al SIS a fine di esame delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS.

Art. 36 ter Accesso ai dati SIS da parte dell'unità centrale ETIAS

Il paragrafo 1 sancisce il diritto dell'unità centrale ETIAS di accedere ai dati del SIS necessari ai fini dell'esercizio dei propri compiti.

Qualora sia confermata la corrispondenza tra i dati registrati nell'ETIAS e una segnalazione nel SIS o qualora persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manualmente dalla competente NES (par. 2).

Art. 36 quater (nuovo) Interoperabilità con l'ETIAS

A partire dalla messa in esercizio dell'ETIAS, oltre che il VIS e l'EES deve essere connesso all'ESP anche il sistema centrale del SIS per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate del VIS attraverso l'ESP.

Qualora sia inserita nel SIS una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno, il sistema centrale del SIS trasmette al sistema centrale ETIAS utilizzando l'ESP, ai fini della verifica dell'eventuale corrispondenza della nuova segnalazione a un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida, i seguenti dati personali:

- cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e «alias» (art. 20 par. 2 lett. a-d);
- luogo di nascita (art. 20 par. 2 lett. f);
- data di nascita (art. 20 par. 2 lett. g);
- genere (art. 20 par. 2 lett. h);
- ogni cittadinanza posseduta (art. 20 par. 2 lett. i);
- categoria dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. s);
- paese di rilascio dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. t);
- numero dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. u);
- data di rilascio dei documenti di identificazione (art. 20 par. 2 lett. v).

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

4.1.6 Modifica del regolamento «IOP frontiere» (art. 6)

Il regolamento «IOP frontiere» riguarda l'istituzione dell'interoperabilità tra i sistemi d'informazione UE nei settori frontiere e visti.

Art. 72 par. 1 ter (nuovo)

La Commissione europea fissa, mediante atti di esecuzione, la data a decorrere dalla quale i componenti IOP entrano in servizio. Uno dei presupposti per l'entrata in funzione delle singole componenti centrali è l'avvenuto completamento del collaudo generale delle relative componenti centrali in collaborazione con gli Stati Schengen e le agenzie dell'UE. Devono inoltre essere state adottate le disposizioni tecniche e giuridiche per la raccolta e la trasmissione di dati (art. 72 del regolamento «IOP frontiere», art. 68 del regolamento «IOP polizia»). Le singole componenti centrali diventeranno pertanto operative in momenti diversi.

Il nuovo paragrafo 1b prevede che, indipendentemente dal paragrafo 1, in cui sono specificate le condizioni alle quali l'ESP entrerà in esercizio, l'ESP può entrare già in funzione ai fini del trattamento automatizzato delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 88 del regolamento ETIAS e che l'ETIAS entri in funzione, attualmente si presume a fine 2022. In tal modo per questo specifico scopo l'ESP potrà entrare in servizio prima di quanto previsto dal messaggio concernente il progetto IOP (entro metà 2023 l'ESP ed entro fine 2023 il MID).⁴⁶

4.1.7 Entrata in vigore delle modifiche (art. 7)

Il regolamento UE entra in vigore nell'UE 20 giorni dopo la sua pubblicazione.

4.2 Regolamento (UE) 2021/1150 (regolamento modificativo ETIAS «polizia»)

Il regolamento modificativo ETIAS «polizia» modifica i seguenti regolamenti UE:

- il regolamento «SIS polizia» (art. 1); e
- il regolamento «IOP polizia» (art. 2).

⁴⁶ FF 2020 7005, 7024

4.2.1 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862 (regolamento «SIS polizia») (art. 1)

Art. 18 ter (nuovo) Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con l'ETIAS

Tutti i trattamenti dei dati effettuati nell'ambito della consultazione del SIS da parte dell'unità centrale ETIAS o delle NES devono essere registrati sia nel SIS che nell'ETIAS.

Art. 44 par. 1 lett. h (nuovo)

L'articolo 44 designa le autorità che possono accedere alle segnalazioni contenute nel SIS conformemente al regolamento «SIS polizia». Nell'ambito del recepimento e della trasposizione delle nuove basi legali concernenti l'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS, l'accesso a tutte le segnalazioni del SIS è stato ora concesso alle autorità nazionali incaricate di verificare le condizioni e di prendere decisioni sull'ingresso per soggiorni di lunga durata e sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi nonché sull'identificazione delle persone che soggiornano irregolarmente nel territorio degli Stati Schengen.⁴⁷

Ora la NES può accedere alle segnalazioni ai fini del trattamento manuale delle domande ETIAS, inserite nel SIS conformemente al regolamento «SIS polizia».

Art. 49 bis (nuovo) Accesso dell'unità centrale ETIAS ai dati contenuti nel SIS

Il paragrafo 1 sancisce il diritto dell'unità centrale ETIAS di accedere ai dati del SIS necessari ai fini dell'esercizio dei propri compiti.

Qualora i dati registrati nell'ETIAS corrispondano a una segnalazione nel SIS oppure persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manualmente dalla competente NES (par. 2).

Art. 50 ter (nuovo) Interoperabilità con l'ETIAS

A partire dalla messa in esercizio dell'ETIAS, oltre che il VIS e l'EES deve essere connesso all'ESP anche il sistema centrale del SIS per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate del VIS attraverso l'ESP.

Se, ad esempio, nel SIS viene segnalato un documento di viaggio smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il sistema centrale del SIS trasmette queste informazioni al sistema centrale ETIAS mediante l'ESP al fine di verificare se per questa nuova segnalazione esiste una corrispondente autorizzazione ai viaggi ETIAS.

⁴⁷ FF 2020 3117, 3145

4.2.2 Modifica del regolamento «IOP polizia» (art. 2)

Il regolamento «IOP polizia» riguarda l'istituzione dell'interoperabilità tra i sistemi d'informazione UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione.

Art. 68 par. 1a (nuovo)

Il nuovo paragrafo 1a prevede che, indipendentemente dal paragrafo 1, in cui sono specificate le condizioni alle quali l'ESP entrerà in esercizio, l'ESP può entrare già in funzione ai fini del trattamento automatizzato delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 88 del regolamento ETIAS e che l'ETIAS entri in funzione (si vedano in merito i commenti all'art. 72 par. 1b del regolamento «IOP frontiere»).

4.2.3 Entrata in vigore delle modifiche (art. 7)

Il regolamento UE entra in vigore nell'UE 20 giorni dopo la sua pubblicazione.

5 Punti essenziali del testo di attuazione

5.1 La normativa proposta

Il progetto costituisce un recepimento di sviluppi dell'acquis di Schengen. Per garantirne la trasposizione in Svizzera occorre apportare adeguamenti a leggi federali e, in una seconda fase, anche alle rispettive ordinanze (cfr. punto 5.3).

5.2 Compatibilità tra compiti e finanze

L'introduzione dell'ETIAS e la conseguente trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/1150 e 2021/1152 comporta un onere finanziario e di personale per l'Amministrazione federale e i Cantoni, esposto in modo dettagliato nel messaggio del 6 marzo 2020 relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS.⁴⁸ Inoltre i costi per le risorse esterne destinate al progetto saranno finanziati in larga parte con risorse centrali TIC e rientreranno nel credito d'impegno IV per lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino, chiesto dal Consiglio federale nel messaggio del 4 settembre 2019⁴⁹. Inoltre richiederà ulteriori costi la creazione della piattaforma per la trasmissione sicura nell'ambito della procedura di ricorso ETIAS (per i dettagli al riguardo v. punto 5.4.3). La creazione di un N-ETIAS è già stata considerata nel credito d'impegno IV non comporta costi supplementari

⁴⁸ FF 2020 2577

⁴⁹ Messaggio del 4 settembre 2019 concernente un credito d'impegno per lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino, FF 2019 5095.

5.3 **Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ETIAS a tutti i cittadini di paesi terzi, a prescindere dalla durata del loro soggiorno nello spazio Schengen**

Secondo la legge vigente, l'ETIAS si applica solo all'ingresso nello spazio Schengen di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di *breve* durata, poiché al momento del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS ci si era basati su tale condizione.

Tuttavia, nel quadro della preparazione degli atti giuridici terziari e dei regolamenti modificativi ETIAS nonché dei casi applicativi, la Commissione europea ed eu-LISA hanno specificato, verbalmente e in forma scritta, che l'ETIAS si applica ai cittadini di paesi terzi esenti dal visto che entrano nello spazio Schengen non solamente per un soggiorno *di breve durata* ma anche *di lunga durata*. L'emanazione del regolamento ETIAS poggia infatti su una base diversa da quella del codice dei visti (precedente art. 62 par. 2 lett. a e b n. ii, attuale art. 77), precisamente sulle norme del TFUE⁵⁰ concernenti i controlli alle frontiere (in particolare l'art. 77 par. 2 lett. b e d TFUE). Diversamente dal settore dei visti, l'UE può emanare norme anche concernenti i controlli alle frontiere di persone che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di lunga durata e addirittura per i cittadini Schengen. Inoltre l'articolo 2 del regolamento ETIAS si riferisce solamente all'allegato II del citato regolamento (CE) n. 539/2001⁵¹ come categoria e non prevede limitazioni per quanto riguarda la durata del soggiorno. Infine il considerando 5 del regolamento ETIAS non fa alcuna distinzione in base alla durata prevista del soggiorno.

Secondo la Commissione europea, nell'ambito dell'attuazione tecnica è emersa l'impossibilità di registrare nell'ETIAS gli accordi sulla liberalizzazione dei visti per soggiorni di lunga durata dei singoli Stati Schengen.

Di conseguenza un cittadino di un paese terzo esente dall'obbligo del visto per un soggiorno di lunga durata in uno Stato Schengen non sarebbe in grado di esibire un'autorizzazione ai viaggi ETIAS e verrebbe respinto dal vettore al momento dell'imbarco. Pertanto è necessaria questa integrazione successiva sia dal punto di vista tecnico che giuridico.

Non appena la persona entra nello spazio Schengen e ottiene un corrispondente permesso di soggiorno, i suoi dati vengono cancellati dall'EES. Conformemente all'articolo 55 paragrafo 6 del regolamento ETIAS il cittadino di un paese terzo può richiedere alle autorità che emettono il permesso di soggiorno la cancellazione del suo fascicolo di domanda dal sistema centrale ETIAS, che verrà effettuata dalla NES.

Attualmente in Svizzera sono esenti dall'obbligo di visto per i soggiorni di lunga durata i cittadini dei seguenti Stati: Andorra, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malesia, Monaco, Nuova Zelanda, Regno Unito, San Marino e Singapore

⁵⁰ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), GU C 202 del 7.6.2016.

⁵¹ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(art. 9 cpv. 2 OEV⁵²). Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 lettera g del regolamento ETIAS i cittadini di Andorra, Città del Vaticano, Monaco e San Marino non rientrano nel campo d'applicazione dell'ETIAS. I cittadini di Brunei Darussalam, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Singapore invece per l'ingresso in Svizzera necessitano ora di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, indipendentemente dalla durata del loro soggiorno. Non appena ottengono un permesso per stranieri, possono richiedere la cancellazione dei loro dati dall'ETIAS. In tal modo si garantisce un controllo accurato di tutti i cittadini di paesi terzi prima del loro ingresso nello spazio Schengen, indipendentemente dalla durata del soggiorno.

5.4 Adeguamenti pratici necessari

Oltre ai diritti di accesso dell'unità nazionale ETIAS (di seguito NES) ai sistemi d'informazione UE e nazionali (v. in merito il punto 5.5, adeguamenti giuridici necessari) sono necessari ulteriori adeguamenti. Dai lavori di attuazione proseguiti lo scorso anno è emersa la necessità di introdurre ulteriori novità, che non sono potute confluire nel messaggio del 6 marzo 2020 concernente l'ETIAS. In quella fase, infatti, i dettagli non erano ancora noti, in parte per la mancanza di specifiche tecniche o perché determinate informazioni sono diventate disponibili solo in un secondo momento nel contesto della preparazione degli atti terziari per l'ETIAS e dei due presenti regolamenti UE. Per tale ragione sono necessari anche altri adeguamenti, descritti di seguito.

5.4.1 Diritti di accesso della NES ai sistemi d'informazione nazionali

La NES deve potere consultare, oltre ai sistemi d'informazione UE, anche i sistemi nazionali e valutare gli eventuali riscontri positivi in merito ai possibili rischi per la sicurezza o di migrazione illegale. Vengono consultati i seguenti sistemi d'informazione:

- sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC)
- sistema nazionale visti (ORBIS)
- parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS)
- sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL)
- registro nazionale di polizia
- casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA)

⁵² RS 142.204

Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC)

Nel SIMIC sono registrati i cittadini stranieri che soggiornano o hanno soggiornato in Svizzera o che hanno avuto contatti per altri motivi con le autorità svizzere competenti per gli stranieri, la migrazione o il controllo e da queste registrati. Inoltre sono registrati e salvati i dati dei permessi di soggiorno.

Attraverso la consultazione del SIMIC, la NES verifica se lo straniero per il quale è esaminata la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS è noto alle autorità svizzere competenti per gli stranieri, la migrazione o il controllo e se esistono informazioni riguardanti questa persona rilevanti ai fini della decisione di rilascio.

Nel quadro del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento ETIAS, la LSISA è stata modificata di conseguenza.⁵³ Nell'articolo 3 capoverso 2 è stata aggiunta la nuova lettera d^{bis} che consente l'accesso al SIMIC anche alla SEM in qualità di NES.

Sistema nazionale d'informazione visti (ORBIS)

Attraverso il sistema nazionale d'informazione visti si esaminano le domande di visto nonché il rilascio dei visti Schengen e dei visti nazionali. Inoltre nell'ORBIS si possono consultare informazioni sulle domande di visto in corso nonché sui visti rilasciati, rifiutati e annullati. A tal fine esiste, anche attraverso i componenti di accesso nazionali (il cosiddetto CVC), un collegamento diretto con il sistema di informazione visti europeo (C-VIS).

Consultando l'ORBIS la NES può verificare se in passato lo straniero ha presentato in Svizzera una domanda di visto Schengen o di visto nazionale e se questo è stato rilasciato oppure rifiutato. La consultazione dell'ORBIS è necessaria in particolare se la Svizzera, a seguito del rifiuto di un visto, è competente per il trattamento manuale della domanda ETIAS e necessita di ulteriori informazioni sul rifiuto del visto.

Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS)

L'N-SIS comprende un fascicolo con la copia dei dati contenuti nel sistema centrale dell'UE (copia nazionale). Il sistema, che comunica tramite una rete cifrata con il sistema centrale gestito dall'UE, serve a consultare e trattare i dati.

Poiché con i regolamenti modificativi ETIAS la NES ottiene l'accesso al SIS, occorre prevedere anche il corrispondente accesso all'N-SIS. Inoltre il personale della NES debitamente autorizzato, cui compete la gestione dell'elenco di controllo, necessita dell'accesso integrale al SIS per garantire il salvataggio in tale elenco solamente delle voci che non sono già presenti nel SIS.

⁵³ Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (sviluppo dell'acquis di Schengen); FF 2020 6963, 6971.

Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL)

Nel RIPOL (Recherches Informatisées de la Police) sono registrate le persone o gli oggetti ricercati (documenti di viaggio, veicoli ecc.). Il sistema è gestito congiuntamente dalle autorità federali e cantonali competenti a sostegno di diversi compiti legali nel campo delle indagini.

Attraverso la consultazione del RIPOL la NES può constatare se la persona che presenta la domanda è ricercata in Svizzera e se costituisce un rischio per la sicurezza, il che porterebbe al rifiuto dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS. In caso di un riscontro positivo rilevante, se necessario la NES può rivolgersi a fedpol per ulteriori accertamenti.

Registro nazionale di polizia

Si tratta di una banca dati per le indagini di polizia in cui sono elencate le persone che sono state registrate a scopo di identificazione.

Nel quadro della nuova legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) la SEM ottiene l'accesso ai dati mediante una procedura d'interrogazione automatizzata (nuovo art. 17 cpv. 4 lett. m). Al fine di adempiere ai propri compiti, secondo gli articoli 5 capoverso 1 lettera c, 98c e 99 LStrI nonché 5a, 26 capoverso 2 e 53 lettera b LAsi la SEM avrà accesso anche al Registro nazionale di polizia. In occasione del referendum svoltosi il 13 giugno 2021 il popolo svizzero ha approvato questo progetto.

La NES necessita del corrispondente accesso per verificare se una persona è presente nel Registro nazionale di polizia e ottenere da fedpol ulteriori informazioni attraverso la procedura dell'assistenza amministrativa.

Casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA)

I regolamenti modificativi ETIAS prevedono per la competente NES l'accesso ai rispettivi casellari giudiziari nazionali mediante procedura di richiamo. Attualmente il personale autorizzato della NES effettua questa interrogazione attraverso l'applicazione VOSTRA, previa effettuazione del login. In futuro questa interrogazione avverrà attraverso un'interfaccia direttamente dal sistema nazionale ETIAS; al momento si sta valutando la fattibilità tecnica di questa soluzione.

5.4.2 Creazione di un sistema nazionale ETIAS a sostegno dei processi operativi della NES (di seguito N-ETIAS)

L'attuazione del regolamento ETIAS nell'ambito di competenza della SEM richiede la creazione di un sistema nazionale ETIAS con essenzialmente i seguenti requisiti e funzionalità.

Il sistema d'informazione è utilizzato dalla NES per il trattamento manuale delle domande ETIAS di competenza della Svizzera. Va precisato che le domande sulle quali

può essere presa una decisione senza ulteriori chiarimenti nazionali possono essere trattate direttamente e definitivamente nel software fornito dall'UE.

I dati delle domande che richiedono ulteriori accertamenti sono estratti dal software dell'UE nel sistema nazionale per l'ulteriore trattamento manuale. Deve essere possibile salvare ed elaborare i dati della domanda con i riferimenti ai riscontri positivi trovati nel sistema nazionale ETIAS. A seconda delle circostanze, per valutare l'identità del richiedente e gli eventuali rischi connessi il trattamento può richiedere un'interrogazione dei sistemi nazionali SIMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA e/o del Registro nazionale di polizia. Al fine di garantire la tracciabilità della valutazione del rischio al momento della decisione, deve potere essere memorizzata l'immagine del riscontro positivo emerso dalle interrogazioni del sistema. Inoltre, il sistema deve supportare la consultazione delle autorità nazionali che possono contribuire al chiarimento dei fatti.

La consultazione di SEM, fedpol e SIC avviene da sistema, mentre i Cantoni, consultati raramente, vengono contattati ad esempio via e-mail o telefono.

Le principali funzioni connesse allo svolgimento delle consultazioni sono la notifica delle autorità consultate e la gestione dei termini di risposta. Le autorità consultate devono poter leggere la richiesta di consultazione nell'N-ETIAS e registrare e memorizzare nel sistema la loro risposta alla consultazione in qualità di utenti. Attraverso gli accertamenti manuali e le risposte alla consultazione, la NES deve essere in grado di memorizzare il risultato della valutazione nel sistema nazionale. Infine la NES registra nel software dell'UE la decisione sulla domanda e le motivazioni della decisione.

In una fase successiva, il sistema nazionale ETIAS può anche offrire al personale della NES la possibilità di cercare e richiamare manualmente i fascicoli di domanda in base a diversi criteri.

Inoltre l'N-ETIAS servirà per la gestione dell'elenco di controllo. Ad esempio, su richiesta di fedpol o del SIC, deve essere possibile inserire nuove registrazioni e trasmetterle in forma criptata al sistema centrale, dove vengono controllate dal cosiddetto «Impact Assessment Tool». Se supera il valore soglia di riscontri positivi nel sistema centrale ETIAS definito dalla NES, la registrazione deve essere modificata da fedpol o dal SIC. Solamente se la registrazione non supera il valore soglia, la NES può attivarla nel sistema centrale. Poiché l'elenco di controllo nel sistema centrale è criptato, deve essere memorizzata nel sistema nazionale ETIAS una copia sincronizzata delle registrazioni svizzere. Solo in questo modo un riscontro positivo nel trattamento manuale della domanda è riconoscibile come testo in chiaro e quindi elaborabile. Inoltre ai fini della sincronizzazione, è necessario effettuare modifiche e cancellazioni di registrazioni simultaneamente nel sistema nazionale e in quello centrale. Pertanto, al fine dell'elaborazione dei dati è necessaria una stretta collaborazione tra la NES e le autorità richiedenti fedpol e SIC, supportata da notifiche di sistema.

Il sistema nazionale ETIAS deve inoltre consentire alla NES di mettere i dossier esistenti a disposizione del Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF) nell'ambito della procedura di ricorso. Affinché la NES possa ottenere i dati richiesti dal sistema centrale, deve prima registrare nel software dell'UE il numero del ricorso,

fornito dal TAF. La NES trasmette al TAF l'intero dossier con i dati del sistema centrale e, se del caso, i dati del sistema nazionale ETIAS. Se dichiara il ricorso ammissibile, il TAF consulta la NES; dopodiché le trasmette per conoscenza la risposta del ricorrente. Il TAF emette la sentenza e la notifica alle parti. La NES registra il risultato della procedura nel software UE; se necessario, esegue un nuovo trattamento manuale e registra la nuova decisione in merito alla domanda ETIAS nel software UE. Infine, la NES chiude gli atti nel software UE.

Lo scambio di comunicazioni e di atti tra la NES e il TAF avviene per via elettronica attraverso una nuova piattaforma che sarà creata in seno al TAF (al riguardo v. punto 5.4.3).

I fascicoli sono conservati nell'N-ETIAS solo per il tempo necessario all'elaborazione e vengono cancellati automaticamente in base al termine di conservazione, a condizione che il termine di ricorso sia scaduto e il TAF non abbia notificato nessun ricorso alla NES. I fascicoli dei ricorsi pendenti non vengono cancellati; la loro cancellazione è automatica solo dopo che il TAF ha deciso in merito al ricorso e la NES ha registrato il risultato della procedura di ricorso nel software dell'UE.

5.4.3 Creazione di una piattaforma per la procedura di ricorso ETIAS

I ricorsi ETIAS sono trattati dalla sesta corte del TAF, cui competono i casi rientranti nel diritto degli stranieri e della cittadinanza (cfr. art. 23 cpv. 6 nonché allegato n. 5 del regolamento del 17 aprile 2008 del Tribunale amministrativo federale [RTAF]⁵⁴).

Attualmente è possibile presentare ricorsi al TAF in forma elettronica solamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- firma elettronica qualificata;
- software attraverso il quale creare e firmare il documento;
- registrazione su una piattaforma di messaggistica riconosciuta (Private/Incamail) al fine di trasmettere il documento all'indirizzo ufficiale del TAF.

Questa modalità di comunicazione non può essere utilizzata da un ricorrente che si trova all'estero poiché non dispone di una firma elettronica qualificata riconosciuta. Vero è che il TAF partecipa al progetto «Justitia 4.0»⁵⁵, che tuttavia sarà realizzato non prima del 2025/2026. Il progetto LPCEG prevede la creazione delle basi legali per l'introduzione dell'obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica E-Justice per le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative e per le autorità di perseguimento penale. La creazione di un'unica piattaforma di scambio e l'introduzione degli atti elettronici presso giudici e autorità hanno come obiettivo l'aumento dell'efficienza dei processi di lavoro, una maggiore celerità dei procedimenti e l'accesso agevolato agli atti dei procedimenti per tutti i partecipanti. Il termine di consultazione per questo

⁵⁴ RS 173.320.1

⁵⁵ Progetto di gestione elettronica degli atti (eJustizakte) e dello scambio di atti giuridici per via elettronica in tutte le fasi delle procedure di diritto penale, civile e amministrativo.

progetto scade il 26 febbraio 2021. Attualmente la consultazione è in fase di valutazione e presumibilmente la nuova piattaforma non entrerà in servizio prima del 2026. Inoltre è ancora da stabilire se questa piattaforma potrà essere utilizzata anche per i ricorsi presentati da stranieri che si trovano all'estero. Per queste ragioni il Tribunale amministrativo federale istituirà una propria piattaforma di scambio per le procedure di ricorso ETIAS. Il progetto LPCEG dovrà tenere conto di questo sviluppo; il coordinamento avverrà nel quadro del progetto LPCEG (al riguardo v. punto 7.7).

Durante l'elaborazione dei processi della procedura di ricorso, è emersa la necessità di adeguarla per ridurre i tempi di lavorazione e rendere la comunicazione tra il TAF, il ricorrente e l'autorità inferiore il più semplice e rapida possibile sotto il profilo tecnico.

Da un lato, sono necessari adeguamenti delle disposizioni procedurali, e dall'altro, si prevede che il TAF metta a disposizione una piattaforma per la trasmissione sicura di ricorsi, altri documenti e istanze, così come atti, disposizioni procedurali e sentenze tra il TAF, il ricorrente e l'autorità inferiore.

Questa piattaforma ha lo scopo di semplificare tutte le comunicazioni mediante messaggi standard con le parti coinvolte e di risolvere il problema della trasmissione dei ricorsi all'estero. In base al principio di sovranità del diritto internazionale, uno Stato non ha il diritto di compiere atti sovrani sul territorio di un altro Stato. Secondo la visione tradizionale svizzera del diritto internazionale, la notifica di atti giudiziari è un atto ufficiale che non può essere effettuato sul territorio straniero senza il consenso dello Stato straniero. Pertanto, in assenza di un accordo internazionale di diverso tenore, la notificazione di decisioni all'estero deve essere effettuata attraverso i canali diplomatici o consolari. Le uniche eccezioni a questa regola sono costituite da semplici comunicazioni che non hanno alcun effetto giuridico (si veda in merito anche la sentenza del Tribunale federale 1P.187/2004, cons. 1 con ulteriori riferimenti). Poiché la notifica attraverso le rappresentanze straniere sarebbe onerosa e, a seconda dello Stato, molto lunga, il TAF metterà a disposizione una piattaforma specifica per questi procedimenti di ricorso in modo da poterli concludere rapidamente. Dato che i server della piattaforma si trovano in Svizzera, la trasmissione (elettronica) degli atti giudiziari non avverrà su territorio straniero.

Questa piattaforma può trasmettere messaggi standard alla parte ricorrente e all'autorità inferiore, che devono successivamente collegarsi alla piattaforma per fornire o recuperare i documenti.

Il ricorso è presentato in una delle quattro lingue ufficiali o in inglese tramite un modulo sicuro sul sito web del Tribunale amministrativo federale (www.bvger.ch). Il ricorrente deve fornire, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- il numero del passaporto;
- l'indirizzo e-mail utilizzato per la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS;
- il proprio numero ETIAS

Dopo aver caricato il ricorso e gli eventuali allegati, al ricorrente viene chiesto di pagare immediatamente un anticipo sulle spese, con carta di credito o tramite bonifico

bancario. Per la richiesta di patrocinio di gratuito (art. 65 PA⁵⁶) è disponibile un modulo sul sito web del TAF.

La Cancelleria centrale viene informata mediante un messaggio standard che un nuovo ricorso è stato depositato sulla piattaforma. Una volta ricevuto il pagamento oppure scaduto il termine di pagamento, la Cancelleria accede alla piattaforma, scarica i documenti e – soltanto nel primo caso – ordina alla NES il dossier preliminare con gli atti completi. Utilizzando il numero di passaporto, l'indirizzo e-mail e il numero ETIAS, la NES controlla se esiste un fascicolo di domanda relativo a queste informazioni, eventualmente crea il dossier preliminare con gli atti completi e li carica sulla piattaforma. Se non viene trovato alcun fascicolo di domanda, la NES informa il TAF di conseguenza.

Tramite la piattaforma sono gestiti l'invito del TAF alla consultazione, la trasmissione della consultazione da parte della NES e della consultazione al ricorrente nonché l'invito del TAF alla risposta, la trasmissione della risposta da parte del ricorrente e della risposta alla NES.

Il TAF notifica la sentenza alle parti e la deposita sulla piattaforma. La piattaforma invia una comunicazione standard che invita le parti a scaricare la sentenza dalla piattaforma. Con la stessa modalità sono comunicate alle parti tutte le decisioni formali o altre disposizioni procedurali.

5.5 Adegamenti giuridici necessari

I regolamenti modificativi ETIAS «frontiere» e «polizia» contengono sia disposizioni direttamente applicabili sia disposizioni da concretizzare nel diritto nazionale. Il decreto federale ripete le disposizioni dei regolamenti UE solo nella misura in cui è necessario per la comprensione del contesto.

In questa parte sono descritte le novità che comportano una modifica delle leggi federali; altre invece avranno ripercussioni solamente in una seconda fase nelle rispettive ordinanze e pertanto non sono trattate in questa sede.

La necessità concreta di adeguamenti nelle singole leggi è riassunta qui di seguito (cfr. punto 6 per i commenti ai singoli articoli).

5.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Dato che ora nell'EES vengono registrati anche i dati tratti dall'ETIAS, l'articolo 103b capoverso 2 deve essere completato.

Visti i nuovi diritti di accesso della NES ai sistemi d'informazione UE e alle banche dati nazionali, i corrispondenti articoli della LStrI devono essere modificati. Nello svolgimento dei propri compiti connessi alla verifica manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS la NES deve poter consultare non solo il SIMIC, ma anche l'ORBIS

⁵⁶ Legge federale sulla procedura amministrativa (PA); RS 172.021.

(art. 109c lett. i AP LStrI). Inoltre nel settore della migrazione deve ottenere l'accesso ai sistemi d'informazione VIS dell'UE (art. 109a cpv. 2 lett. e AP LStrI) nonché all'EES (103c cpv. 2 lett. d AP LStrI).

Nell'articolo 108a capoverso 1 va altresì precisato che l'ETIAS si applica, oltre che ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che entrano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata, anche a coloro che vi entrano per soggiorni di *lunga* durata.

A seguito del recepimento dei regolamenti sull'interoperabilità devono essere modificate due disposizioni concernenti l'ETIAS. Da un lato vanno specificati i dati da salvare nell'archivio comune di dati di identità (CIR) (art. 108a cpv. 3 AP LStrI), dall'altro in un nuovo capoverso dell'articolo 108f LStrI occorre disciplinare la comunicazione dei dati ETIAS salvati nel CIR. Entrambe le modifiche sono già state annunciate nel messaggio relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen)⁵⁷

Ai fini della procedura di ricorso ETIAS devono essere integrate disposizioni procedurali speciali che in determinati punti differiscono da quanto previsto dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁵⁸ sulla procedura amministrativa (PA) e dalla legge del 17 giugno 2005⁵⁹ sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) (art. 108d^{bis}–108d^{quinquies} AP LStrI). Ad esempio per i ricorsi presentati in forma elettronica non è richiesta la firma qualificata né trova applicazione la decorrenza dei termini di cui all'articolo 22a PA. Non è necessario inoltre definire un recapito in Svizzera.

Inoltre, l'anticipo sulle spese può essere pagato sia con carta di credito che con bonifico bancario. Dovrebbe anche essere possibile presentare ricorsi al TAF non solo in una delle quattro lingue ufficiali, ma anche in inglese; solo in questi casi il dispositivo della sentenza sarà tradotto in inglese. L'eventuale traduzione ha un carattere puramente informativo e come tale deve essere indicata; a far fede è la sentenza emessa nella lingua ufficiale. In casi manifestamente fondati o manifestamente infondati, i giudici possono – oltre ai casi già previsti dall'articolo 23 capoverso 1 lettere a e b LTAF – decidere come giudice unico. Tutte queste modifiche concernenti la procedura di ricorso hanno lo scopo di semplificare e accelerare la procedura per le parti.

Al fine di completare la procedura di ricorso in modo tempestivo e garantire comunicazioni tecnicamente semplici e veloci tra il TAF, il ricorrente e l'autorità inferiore, il TAF metterà a disposizione una piattaforma per la trasmissione sicura di ricorsi, altri documenti e istanze, così come atti, disposizioni procedurali e sentenze tra il TAF, il ricorrente e l'autorità inferiore nonché per la comunicazione mediante messaggi standard. La relativa base giuridica sarà integrata nella LStrI (art. 108d^{quater} AP LStrI).

Inoltre, deve essere istituito un sistema nazionale ETIAS che sarà utilizzato dalla NES per il trattamento manuale delle domande ETIAS di competenza della Svizzera e per

⁵⁷ FF 2020 7005

⁵⁸ RS 172.021

⁵⁹ RS 173.32

l'elaborazione dell'elenco di controllo. Le basi legali per questo sistema d'informazione nazionale vengono inserite nella LStrI (art. 108*h*–108*k* AP LStrI).

Poiché con l'introduzione dell'EES i documenti di viaggio non sono più timbrati sistematicamente e il «Carrier Gateway» non controlla il soggiorno autorizzato, le compagnie aeree non hanno modo di controllare la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen e pertanto il loro obbligo di diligenza in questo settore deve essere modificato (art. 122*a* cpv. 3 lett. a n. 3 AP LStrI).

Infine, è necessario aggiornare i rimandi nella legge ai regolamenti UE.

5.5.2 Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Nella LTAF devono essere previsti i casi in cui al giudice unico sono assegnate competenze speciali nella procedura di ricorso ETIAS (art. 23 cpv. 2 lett. d AP LTAF). Inoltre va corretto il rimando alla legge sull'asilo (art. 23 cpv. 2 lett. a AP LTAF).

5.5.3 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi)

Le basi legali del diritto in materia di casellario giudiziale, attualmente disciplinate principalmente nel codice penale (CP), saranno abrogate quando entrerà in vigore la nuova LCaGi. Questa entrerà in vigore solamente una volta terminata la riorganizzazione di VOSTRA, presumibilmente all'inizio del 2023. Pertanto anche l'accesso della NES al nuovo sistema VOSTRA deve essere disciplinato nella nuova LCaGi (art. 46 lett. f n. 4 AP LCaGi).

5.5.4 Codice penale (CP)

Fino all'entrata in vigore della nuova LCaGi è necessario disciplinare nel CP l'accesso della NES all'attuale sistema VOSTRA (art. 365 cpv. 2 lett. g^{bis} AP CP).

5.5.5 Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Deve essere modificata anche la legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) che contiene le basi legali dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione. Per l'esame delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS e l'elaborazione dell'elenco di controllo ETIAS, occorre prevedere per la NES l'accesso a determinati sistemi d'informazione di polizia, precisamente all'N-SIS (art. 16 cpv. 2 lett. s e 5 lett. g^{bis} AP LSIP), RIPOL (art. 15 cpv. 1 lett. n e 4 lett. k^{bis} AP LSIP) e al Registro nazionale di polizia (art. 17 cpv. 4 lett. n AP LSIP).

Infine, è necessario aggiornare i rimandi nella legge ai regolamenti UE.

5.6 Particolare necessità di coordinamento

Il recepimento e la trasposizione dei due regolamenti UE necessitano di un coordinamento particolare per quanto riguarda i seguenti progetti concernenti il recepimento e la trasposizione delle basi legali riguardanti:

- l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES)⁶⁰;
- l’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)⁶¹;
- l’istituzione, l’esercizio e l’uso del Sistema d’informazione Schengen (SIS)⁶²; nonché
- l’interoperabilità dei sistemi d’informazione UE (IOP)⁶³.

Inoltre è necessario coordinare il progetto concernente il casellario giudiziale (VOSTRA) con la nuova legge federale del 17 giugno 2016⁶⁴ sul casellario giudiziale (art. 46 LCaGi) e con le ventigi norme nel Codice penale (art. 365 CP).

Il progetto dovrà infine essere coordinato con la futura legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) e il VIS rivoduto.

La necessità di coordinamento tra i diversi progetti è illustrata nel dettaglio al punto 7.

⁶⁰ Decreto federale del 21 giugno 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (sviluppo dell’acquis di Schengen), FF **2019** 3819.

⁶¹ Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell’acquis di Schengen), FF **2020** 2645.

⁶² Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen), FF **2020** 8813.

⁶³ Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen), FF **2021** 674.

⁶⁴ RS **330**; FF **2016** 4315

6 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione

6.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis} nota a piè di pagina

La lettera a^{bis} dell'articolo 5 capoverso 1 è stata integrata nel quadro del recepimento e della trasposizione del regolamento ETIAS e approvata dal Parlamento il 25 settembre 2020⁶⁵. Secondo questa disposizione gli stranieri dovranno disporre, se richiesta, di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS ai sensi del regolamento ETIAS. Pertanto, tutti i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che desiderano varcare la frontiera esterna Schengen dovranno presentare una siffatta autorizzazione. Questa disposizione non è ancora in vigore; vi entrerà solamente in vista della messa in servizio dell'ETIAS nello spazio Schengen.

Poiché il regolamento ETIAS è modificato dal regolamento modificativo ETIAS «frontiere», è necessario adeguare la nota a piè di pagina relativa all'articolo 5 capoverso 1 lettera a^{bis}.

Art. 68a cpv. 2 nota a piè di pagina

Con il recepimento e la trasposizione delle nuove basi legali sul SIS è stato aggiunto il nuovo articolo 68a LStrI, approvato dal Parlamento il 18 dicembre 2020.⁶⁶ Questo articolo riguarda la segnalazione nel SIS di decisioni di allontanamento e di divieto d'ingresso; il capoverso 2 rimanda al regolamento «SIS frontiere». Questa disposizione non è ancora in vigore; vi entrerà solamente in vista della messa in servizio del nuovo SIS nello spazio Schengen prevista per il primo trimestre 2022.

Poiché il regolamento «SIS frontiere» è modificato dal regolamento modificativo ETIAS «frontiere», è necessario adeguare la nota a piè di pagina relativa all'articolo 68e capoverso 2.

Art. 68e cpv. 2 nota a piè di pagina

Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero delle nuove basi legali sul SIS è stato aggiunto il nuovo articolo 68e LStrI, approvato dal Parlamento il 18 dicembre 2020.⁶⁷ Questo articolo disciplina la comunicazione a terzi dei dati SIS; il capoverso 2 rimanda al regolamento «SIS rimpatrio». Questa disposizione non è ancora in vigore; vi entrerà solamente in vista della messa in servizio del nuovo SIS nello spazio Schengen prevista per il primo trimestre 2022.

Poiché il regolamento «SIS rimpatrio» è modificato dal regolamento modificativo ETIAS «frontiere», è necessario adeguare la nota a piè di pagina relativa all'articolo 68e capoverso 2.

⁶⁵ FF 2020 6963

⁶⁶ FF 2020 8813

⁶⁷ FF 2020 8813

Art. 103b cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 2 lett. b^{ter}

Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento EES è stato aggiunto il nuovo articolo 103b LStrl, approvato dal Parlamento il 21 giugno 2019.⁶⁸ Questo articolo riguarda l'EES e contiene le categorie di dati da trasmettere a questo sistema. Questa disposizione non è ancora in vigore; vi entrerà solamente in vista della messa in servizio del nuovo EES nello spazio Schengen prevista a metà 2022.

Poiché il regolamento EES è stato modificato dal regolamento «IOP frontiere», la nota a piè di pagina relativa all'articolo 103b capoverso 1 doveva essere modificata di conseguenza nel quadro del recepimento e della trasposizione dei regolamenti sull'interoperabilità. Dato che il regolamento modificativo ETIAS comporta una nuova modifica del regolamento EES, la nota a piè di pagina relativa all'articolo 103b capoverso 1 deve essere nuovamente adattata.

Nel capoverso 2 viene inoltre aggiunta la lettera b^{ter}. Il capoverso 2 stabilisce quali dati di cittadini di paesi terzi vengono trasmessi dalle autorità svizzere all'EES. Sinora erano previste quattro categorie di dati:

- dati alfanumerici quali ad esempio cognome e nome nonché informazioni sul documento di viaggio e sul visto rilasciato;
- l'immagine del volto della persona che viaggia, rilevata al momento del primo ingresso e salvata nell'EES e che non viene ripresa dal VIS;
- data d'ingresso e d'uscita dallo spazio Schengen e il valico di frontiera;
- i rifiuti d'entrata, registrati anche nell'EES; per la Svizzera si tratta dei rifiuti d'entrata secondo l'articolo 65 LStrl.

A seguito del regolamento modificativo ETIAS «frontiere» nel regolamento EES sono apportate alcune modifiche: nel fascicolo di ingresso/uscita dell'EES vengono registrati anche il numero di domanda ETIAS, la data di scadenza dell'autorizzazione al viaggio ETIAS e, nel caso di autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata, gli Stati membri per cui essa è valida (nuovo art. 17 par. 2 secondo comma e art. 18 par. 1 lett. b del regolamento EES, al riguardo v. punto 4.1.3). Per questa ragione viene aggiunta una quinta categoria di dati. Ora sono trasmessi all'EES anche i dati concernenti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS rilasciate, qualora sia obbligatorio essere in possesso di tale autorizzazione.

Art. 103c cpv. 2 lett. d

Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento EES è stato introdotto il nuovo articolo 103c LStrl che disciplina l'inserimento, l'elaborazione e la consultazione dei dati nell'EES. Questa disposizione, come pure il summenzionato articolo 103b, non è ancora in vigore.

Nel capoverso 2 sono elencate le autorità che possono consultare l'EES nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti. Il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» assegna il diritto di consultare l'EES ai fini del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, oltre che alle autorità di frontiera, competenti per i visti e per

⁶⁸ FF 2019 3819

la migrazione, anche al personale debitamente autorizzato delle NES (nuovo art. 9 par. 2 *bis* in combinato disposto con l'art. 25 *ter* regolamento EES, al riguardo v. punto 4.1.3) e limitatamente ai dati di cui agli articoli 16–18 del regolamento EES. Si tratta dei dati personali dei titolari di visto e di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto nonché di persone respinte.

Art. 108a cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3

Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS è stato introdotto il nuovo articolo 108a LStrI che disciplina l'ETIAS e stabilisce, tra le altre cose, quali dati dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen possono essere memorizzati. Questa disposizione non è ancora in vigore. Secondo la legge vigente, l'ETIAS si applica solo all'ingresso nello spazio Schengen di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di *breve* durata.

Poiché nell'ambito della preparazione degli atti giuridici terziari e dei regolamenti modificativi ETIAS, la Commissione europea ha specificato che l'ETIAS si applica ai cittadini di paesi terzi esenti dal visto che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non solo di breve ma anche di lunga durata, la frase introduttiva deve essere modificata (al riguardo v. punto 5.3.1). Con la modifica del capoverso 1, chi intende entrare nello spazio Schengen e, ad esempio, non è in grado di esibire un permesso per stranieri valido o un visto (C oppure D) necessita di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il riferimento al soggiorno di breve durata nel capoverso 1 viene cancellato.

Al punto 8.1 del messaggio relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen), nel quadro del coordinamento tra l'ETIAS e l'interoperabilità è stabilito che nel nuovo articolo 108a deve essere aggiunto il *nuovo capoverso 3*. Questo nuovo capoverso specifica i dati che vengono salvati nell'archivio comune di dati di identità (CIR). I dati di identità e quelli relativi ai documenti di viaggio (art. 108a cpv. 1 lett. a nella versione del progetto ETIAS) vengono memorizzati nel CIR. Le informazioni relative alle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS accolte o respinte e i dati dell'elenco di controllo non sono salvati nel CIR e continueranno a essere memorizzati solo nell'ETIAS. Essendo di tipo materiale, queste modifiche di legge non sono state inserite nelle disposizioni di coordinamento riguardanti il progetto sull'interoperabilità e pertanto sono integrate nel presente progetto.

Art. 108d^{bis} Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali generali

I rimedi giuridici contro il rifiuto, l'annullamento o la revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS, retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁶⁹ sulla procedura amministrativa (PA), consentono al richiedente di depositare un ricorso scritto e in forma

⁶⁹ RS 172.021

elettronica dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

Durante l'elaborazione dei processi della procedura di ricorso, è emersa la necessità di adeguarla per ridurre i tempi di lavorazione e rendere le comunicazioni il più semplici e rapide possibile sotto il profilo tecnico.

Per tale ragione nella LStrI sono state previste come *lex specialis* alla PA e alla LTAF⁷⁰ (cpv. 1) alcune disposizioni procedurali speciali (art. 108d^{bis}-108d^{quinquies}), descritte di seguito.

Nessuna applicazione dell'articolo 22a PA (cpv. 2)

L'articolo 22a PA disciplina in maniera esaustiva la sospensione dei termini per la procedura nel campo di applicazione della PA. Nella procedura secondo la PA determinati termini stabiliti dalla legge o dall'autorità non decorrono in tre periodi (le cosiddette ferie giudiziarie).

Al fine di concludere in tempi brevi la procedura di ricorso ETIAS non è applicata la sospensione dei termini: questa procedura di ricorso, infatti, non può subire proroghe dovute alle ferie giudiziarie.

Ricorsi anche in inglese e traduzioni del dispositivo della sentenza (cpv. 3 e 4)

In linea di principio i procedimenti si svolgono in una delle quattro lingue ufficiali (art. 33a PA). Nell'ambito della procedura di ricorso ETIAS, è possibile presentare ricorsi e altri atti anche in inglese. La procedura si svolge comunque in una delle lingue nazionali, tuttavia le comunicazioni standard al ricorrente attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS possono avvenire anche in inglese.

I messaggi standard (e-mail) hanno un carattere puramente informativo e servono a comunicare alla parte l'avvenuto caricamento sulla piattaforma dei documenti relativi al procedimento. Nel regolamento d'esecuzione del TAF concernente l'ETIAS verranno integrate le modalità per lo scambio di informazioni (art. 108d^{ter} cpv. 2 lett. e AP LStrI).

Le disposizioni procedurali e la sentenza vengono pertanto redatte in una delle quattro lingue ufficiali, tuttavia il dispositivo della sentenza è tradotto anche in inglese se il ricorso è stato presentato in questa lingua. L'eventuale traduzione ha un carattere puramente informativo e come tale deve essere designata; a far fede è la sentenza redatta nella lingua ufficiale.

Giudice unico (cpv. 5)

Di regola, il TAF giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). Sono di competenza del giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 LTAF). L'articolo 23 capoverso 2 LTAF disciplina le attuali deroghe dal principio della composizione con tre giudici per il settore dell'asilo e delle assicurazioni sociali.

Viene proposta la deroga a tale principio anche per la procedura di ricorso ETIAS. In tal modo anche nei casi in cui i ricorsi sono manifestamente fondati o manifestamente

⁷⁰ RS 173.32

infondati la decisione può essere presa da un giudice unico. Di conseguenza per disciplinare questa nuova deroga è necessaria una modifica dell'articolo 23 capoverso 2 LTAF.

I ricorsi ETIAS riguardano il rifiuto, spesso standardizzato, delle domande d'ingresso nell'area Schengen di persone residenti all'estero non soggette all'obbligo del visto. Ciò richiede un trattamento rapido non solo della domanda da parte della NES, ma anche della procedura di ricorso da parte del TAF. Questa celerità sarebbe molto più probabilmente garantita ricorrendo a un giudice unico anziché a una composizione con tre giudici. Il numero di possibili ricorsi ETIAS è attualmente stimato in circa 400–800 casi all'anno. Con una media di 1200 nuovi casi all'anno, per la sesta corte del TAF, competente in materia, i ricorsi ETIAS comporterebbero un carico di lavoro supplementare del 30–60 per cento all'anno. Senza un incremento del personale, sarebbe quasi impossibile far fronte a questo carico di lavoro aggiuntivo e la durata di tutti gli altri procedimenti concernenti il diritto degli stranieri sarebbe notevolmente prolungata. Per poter quindi valutare in modo tempestivo queste procedure è indispensabile prevedere una deroga. Si prevede che nella prima metà dell'anno, al fine dell'emanazione di sentenze di riferimento e di una prassi consolidata, le sentenze saranno pronunciate quasi esclusivamente da composizioni di tre o addirittura di cinque giudici. Le persone in questione hanno inoltre la possibilità di presentare una nuova domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS in qualsiasi momento e completare così le proprie richieste con nuovi argomenti.

Art. 108^{dter} Procedura di ricorso ETIAS: definizione del canale di trasmissione

Possibilità di presentare i ricorsi anche attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS (cpv. 1)

I ricorsi nell'ambito della procedura ETIAS possono essere presentati, oltre che per posta o attraverso gli altri canali previsti dalla PA, anche attraverso la nuova piattaforma di trasmissione ETIAS del TAF.

Trasmissione al ricorrente o al suo rappresentante (cpv. 2)

La modalità di comunicazione tra il TAF e il ricorrente o il suo rappresentante corrisponde alla modalità utilizzata l'ultima volta da questo. Tuttavia il ricorrente può richiedere l'utilizzo di un diverso canale di comunicazione. Se ad esempio il ricorso è stato trasmesso per posta, il ricorrente può comunque utilizzare per le successive fasi procedurali la piattaforma di trasmissione ETIAS, previa registrazione sulla stessa.

Comunicazione tra il TAF e l'autorità inferiore (cpv. 3)

La comunicazione tra il TAF e l'autorità inferiore avviene attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS, indipendentemente dal canale di comunicazione scelto tra il TAF e il ricorrente.

Art. 108^{quater} Procedura di ricorso ETIAS: piattaforma di trasmissione

Il TAF mette a disposizione una piattaforma per la procedura elettronica di ricorso ETIAS. Questa serve per la trasmissione sicura di ricorsi, altri documenti e istanze,

così come comunicazioni standard, atti, disposizioni procedurali e sentenze tra il TAF, il ricorrente e l'autorità inferiore (cpv. 1, per i dettagli v. punto 5.3.4).

Art. 108^{dquinquies} Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali per l'utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS

Nessuna necessità di firma elettronica qualificata (cpv. 1)

Al fine di soddisfare le crescenti esigenze delle parti e delle autorità federali di eseguire atti procedurali per via elettronica, nell'ambito della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale⁷¹ è stato inserito l'articolo 21a PA (modalità di notifica elettronica delle comunicazioni e rispetto dei termini). Questo articolo include, da un lato, le condizioni alle quali una parte può trasmettere elettronicamente inserimenti all'autorità e, dall'altro, la norma circa il rispetto del termine nel caso di tale trasmissione elettronica. Le comunicazioni possono essere trasmesse per via elettronica al TAF, al Tribunale penale federale o a un'autorità dell'Amministrazione federale decentrata solo se tale autorità è compresa nell'elenco pubblicato in internet dalla Cancelleria federale e ha dichiarato ammissibile la trasmissione elettronica delle comunicazioni nella relativa procedura secondo tale elenco. Il TAF è incluso in questo elenco.

Il capoverso 2 dell'articolo 21a PA stabilisce che la parte o il suo rappresentante deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata riconosciuta. Tale firma è considerata riconosciuta se si basa su un certificato qualificato rilasciato da un fornitore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge federale sulla firma elettronica⁷² (FiEle)⁷³. Una firma elettronica qualificata contiene impostazioni di firma sicura (art. 6 cpv. 1 e 2 FiEle) e si basa su un certificato qualificato valido al momento della generazione.

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 OCE-PA, una firma elettronica qualificata non è richiesta se l'identificazione del mittente e l'integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati. Fanno eccezione i casi in cui la firma di un determinato documento è imposta dal diritto federale.

Poiché nella procedura di ricorso ETIAS il ricorrente deve registrarsi sulla piattaforma messa a disposizione dal TAF e i suoi dati (dati personali, numero di passaporto ecc.) sono verificati dalla NES, per questi ricorsi si può rinunciare alla firma elettronica qualificata. Una disposizione corrispondente è inserita nel capoverso 1.

Nel corso della procedura di registrazione vengono progressivamente rilevati i dati personali e i documenti del ricorrente; in tal modo la sua identità è garantita. Il ricorrente si registra con i propri dati personali: nome e cognome, data di nascita e numero di passaporto. Si rilevano quindi il numero della domanda ETIAS e l'indirizzo e-mail; quest'ultimo infine viene convalidato.

⁷¹ Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF **2001** 3764, qui 3820.

⁷² Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Legge sulla firma elettronica, FiEle), RS **943.03**.

⁷³ Art. 6 cpv. 1 ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA); RS **172.021.2**.

Con l'e-mail convalidata e la password personale il ricorrente effettua il login e carica i propri documenti ETIAS. Gli viene richiesto di pagare l'anticipo sulle spese entro 30 giorni. A pagamento avvenuto i dati forniti vengono confrontati con i dati dell'autorizzazione negata e viene ordinato il dossier preliminare all'autorità inferiore (SEM).

La piattaforma di trasmissione ETIAS e il canale attraverso cui caricare i file sono protetti. Le e-mail inviate dal TAF al ricorrente e viceversa non contengono informazioni personali o dello specifico caso, ma costituiscono solamente un ausilio per il ricorrente. Quest'ultimo, nel corso della procedura di ricorso è tenuto a effettuare il login alla piattaforma di trasmissione ETIAS e tenersi aggiornato sulle ultime comunicazioni.

Nessun recapito (cpv. 2)

L'articolo 11b PA disciplina il recapito a cui le autorità possono inviare notifiche e decisioni alle parti. Anche le persone domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera poiché diversamente l'invio di decisioni all'estero, nel rispetto del principio di sovranità del diritto internazionale, deve avvenire attraverso i canali diplomatici o consolari. In base al capoverso 2 dell'articolo 11b PA le parti possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica – tuttavia limitatamente al territorio nazionale e al Principato del Liechtenstein.

Al fine di agevolare le comunicazioni con il ricorrente nell'ambito della procedura ETIAS, il capoverso 2 stabilisce che non è necessario indicare un recapito svizzero e che la notificazione avviene in forma elettronica attraverso la piattaforma messa a disposizione dal TAF. La notificazione è considerata avvenuta nel momento in cui è scaricata dai destinatari.

Anticipo sulle spese mediante carta di credito o bonifico bancario (cpv. 3)

Il TAF addebita al ricorrente un anticipo sulle spese pari ai costi presunti della procedura; il pagamento va effettuato entro un termine adeguato, pena la non entrata nel merito da parte del TAF. Se sussistono motivi particolari, si può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo (art. 63 cpv. 4 PA).

Nell'ambito della procedura di ricorso ETIAS, non appena il ricorso ed eventuali altri documenti sono stati caricati sulla piattaforma, il ricorrente è invitato mediante comunicazione standard automatizzata al pagamento di un anticipo sulle spese. Questa comunicazione contiene il termine di pagamento e le conseguenze nel caso non sia effettuato puntualmente. Prima della scadenza del termine deve essere previsto l'invio di un promemoria attraverso la piattaforma. Il pagamento può avvenire con carta di credito o bonifico bancario.

Il termine per il pagamento di questo anticipo mediante carta di credito o bonifico bancario è considerato rispettato quando l'importo è accreditato puntualmente sul conto bancario del TAF o perlomeno è giunto nella sfera d'influenza del collaboratore della banca o del fornitore di servizi di pagamento designato dall'autorità. Nel caso di bonifici inviati dall'estero, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il ricorrente sostiene inoltre il rischio che l'anticipo sulle spese giunga entro il termine previsto sul conto dell'autorità e che quindi si possa entrare nel merito del suo ricorso.

Pertanto non è decisivo soltanto il fatto che l'importo sia stato addebitato sul conto estero prima della scadenza del termine, ma anche che sia stato accreditato sul conto dell'autorità in tempo utile o almeno sia giunto nella sfera d'influenza del collaboratore della banca o del fornitore di servizi di pagamento designato dall'autorità (banca o Posta svizzera) (v. nel dettaglio sentenza 2C_1022/2012 e 2C_1023/2012 del 25 marzo 2013 cons. 6.3 con ulteriori riferimenti)». Non è previsto alcun sollecito; il mancato pagamento comporta la non entrata nel merito del ricorso.

Vi è sempre la possibilità di richiedere il patrocinio gratuito (art. 65 PA); per motivi di trasparenza tale diritto viene comunque menzionato. Il modulo corrispondente è disponibile sul sito web del TAF.

Firma elettronica delle decisioni e delle sentenze (cpv. 4 e 5)

Anche se per i ricorsi non è richiesta, la firma elettronica deve essere apposta per le decisioni e le sentenze del TAF. Per questa ragione il TAF specifica in un regolamento la firma da utilizzare per le decisioni e i ricorsi nonché il formato e la trasmissione; inoltre precisa i requisiti per il pagamento dell'anticipo sulle spese e fissa la data in cui la decisione è considerata notificata. Anche le modalità di archiviazione devono essere specificate.

Art. 108f rubrica e cpv. 3

Con il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS è stato introdotto il nuovo articolo 108f. Attualmente questa disposizione, che disciplina la comunicazione dei dati ETIAS, non è ancora in vigore. Come l'articolo 108a capoverso 3, anche l'articolo 108f/LStrI nella versione del progetto ETIAS avrebbe dovuto essere modificato nel quadro del coordinamento tra l'ETIAS e l'interoperabilità a seguito del recepimento dei regolamenti sull'interoperabilità. Viene aggiunto il capoverso 3 che rimanda all'articolo 110h. A sua volta l'articolo 110h rimanda all'articolo 50 dei due regolamenti UE sull'interoperabilità. Questa norma è analoga a quella applicata all'EES (art. 103d cpv. 3 LStrI nel decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti IOP). Poiché il CIR diventerà parte integrante dell'ETIAS, le disposizioni sulla comunicazione dei dati ETIAS si applicheranno anche ai dati ETIAS registrati nel CIR (dati di identità, dati dei documenti di viaggio e dati biometrici). Essendo di tipo materiale, queste modifiche di legge non sono state inserite nelle disposizioni di coordinamento riguardanti il progetto sull'interoperabilità e pertanto sono integrate nel presente progetto.

Art. 108h Principi

Prima dell'articolo 108h viene aggiunto un nuovo titolo: la nuova sezione 3b (art. 108h–108k AP LStrI) disciplina il sistema nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi (per i dettagli al riguardo v. punto 5.4.2).

L'articolo 108h stabilisce l'obiettivo generale e il campo d'applicazione dell'N-ETIAS per la verifica manuale delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS da parte dell'unità nazionale e per la gestione dell'elenco di controllo ETIAS. Il sistema

è utilizzato per svolgere compiti concernenti l'intero processo di esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e di gestione dell'elenco di controllo ETIAS. Essenzialmente riguardano il trattamento dei dati personali e di contatto richiesti e la consultazione delle autorità nazionali e cantonali nell'ambito della procedura ETIAS nonché il trattamento di dati personali e di contatto nel quadro della redazione dell'elenco di controllo ETIAS. Inoltre deve essere prevista la possibilità di effettuare rilevamenti statistici.

L'elenco di controllo ETIAS consta di dati relativi a persone sospettate di aver commesso o partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave o a persone riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi, sulla base di una valutazione globale della persona, per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi (art. 34 regolamento ETIAS). La NES è responsabile, in collaborazione con fedpol e con il SIC, della gestione di questo elenco (art. 108e cpv. 1 LStrI); l'autorità che procede all'iscrizione ne verifica regolarmente l'accuratezza e il grado di aggiornamento (art. 35 par. 4 e 5 regolamento ETIAS).

Art. 108i Contenuto

Questo articolo riguarda il contenuto del nuovo sistema di informazione N-ETIAS.

Cpv. 1

Questo capoverso definisce le categorie di persone i cui dati possono essere registrati nel nuovo sistema.

Si tratta dei dati di cittadini di stati terzi la cui autorizzazione ai viaggi ETIAS viene esaminata dalla SEM in qualità di NES nell'ambito della procedura manuale oppure che vengono inseriti dalla Svizzera nell'elenco di controllo ETIAS su richiesta di fedpol o del SIC. Determinati dati vengono trasmessi dal e al sistema centrale ETIAS mediante un'interfaccia.

Cpv. 2 e 3

Grazie al nuovo sistema di informazione vengono centralizzati tutti i dati necessari per il trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e per la gestione dell'elenco di controllo ETIAS.

Nel sistema nazionale sono salvate solamente le domande ETIAS che necessitano di ulteriori accertamenti. In questi casi i dati delle domande devono essere estratti dal software dell'UE nel sistema nazionale per l'ulteriore trattamento manuale. Le domande sulle quali può essere presa direttamente una decisione definitiva, senza ulteriori chiarimenti nazionali, possono essere trattate nel software fornito dall'UE.

I dati della domanda, quali i dati di identità del richiedente, i dati relativi ai documenti di viaggio, i dati di contatto, i dati riguardanti la salute rilevati nel quadro della valutazione del rischio di epidemia nonché informazioni complementari e copie di documenti nonché i riferimenti ai riscontri positivi emersi devono poter essere trasmessi dall'ETIAS all'N-ETIAS (cpv. 2 lett. a-c e 3).

In particolare possono essere salvati nell'N-ETIAS anche i risultati delle verifiche e delle consultazioni di autorità cantonali e federali che possono contribuire all'accertamento dei fatti (cpv. 2 lett. d), i risultati delle interrogazioni dei sistemi nazionali e

dei sistemi di informazione UE (cpv. 2 lett. e ed f) nonché le informazioni ottenute dalla NES nell'ambito dell'assistenza amministrativa (cpv. 2 lett. g). Inoltre, per poter valutare l'identità del richiedente e gli eventuali rischi connessi, potrebbe essere necessaria l'interrogazione dei sistemi nazionali SIMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA e/o del Registro nazionale di polizia. Per garantire la tracciabilità della valutazione del rischio in caso di procedura di ricorso, al momento della decisione deve potere essere memorizzata l'immagine del riscontro positivo emerso dalle interrogazioni del sistema.

Tutti i dati summenzionati vengono salvati soltanto per la durata della procedura e in seguito automaticamente cancellati. La cancellazione verrà trattata nelle ordinanze d'esecuzione concernenti l'ETIAS (al riguardo v. art. 108k AP LStrI).

Inoltre nell'N-ETIAS vengono salvate non solo le richieste di fedpol e del SIC di inserimento di stranieri nell'elenco di controllo ETIAS, ma anche una copia sincronizzata degli inserimenti svizzeri, poiché nel sistema centrale l'elenco di controllo è criptato (lett. i e j). Infatti, nell'ambito del trattamento manuale della domanda, deve essere possibile individuare ed elaborare un riscontro positivo come testo in chiaro. Inoltre l'N-ETIAS contribuisce a effettuare modifiche e cancellazioni di inserimenti svizzeri nell'elenco di controllo ETIAS contemporaneamente nell'N-ETIAS e nel sistema centrale. Gli inserimenti nell'elenco non più validi (raggiungimento della data di scadenza) sono automaticamente cancellati (art. 108k AP LStrI).

Cpv. 4

Nell'ambito della procedura di ricorso, l'N-ETIAS coadiuva la NES nella fornitura dei dati procedurali al TAF (compresi i riscontri positivi emersi dai sistemi centrali UE). Il fascicolo della procedura è gestito nell'N-ETIAS in forma elettronica.

Art. 108j Trattamento e comunicazione dei dati

Questo articolo riguarda l'accesso al nuovo sistema di informazione: per ogni autorità cui è consentito l'accesso è stabilita la categoria dei dati disponibili e lo scopo dell'accesso. I dettagli, in particolare la differenza tra trattamento e consultazione dei dati sono disciplinati nell'ordinanza.

L'accesso ai dati dell'N-ETIAS è riservato esclusivamente al personale della SEM, nel quadro delle sue attività svolte in qualità di NES, del SIC e di fedpol ed è limitato al rispettivo scopo e a determinati dati attraverso ruoli prestabiliti con le relative autorizzazioni. L'accesso da parte del SIC e di fedpol è limitato ai dati loro necessari per il trattamento delle richieste di consultazione nell'ambito del trattamento delle domande ETIAS oppure degli inserimenti nell'elenco di controllo ETIAS (cpv. 1).

Il TAF non ha accesso all'N-ETIAS, ma ottiene l'estratto del fascicolo della procedura in forma elettronica sulla propria piattaforma (cpv. 2).

Il capoverso 3 riguarda la comunicazione dei dati personali salvati nell'N-ETIAS e rimanda all'articolo 108j/LStrI introdotto nel quadro del recepimento e della trasposizione del regolamento ETIAS. Attualmente questa disposizione, che disciplina la comunicazione dei dati ETIAS, questi non possono essere comunicati a Paesi non vincolati da accordi di associazione a Schengen, organizzazioni internazionali e soggetti privati, siano essi istituzioni o persone fisiche (cpv. 1; art. 65 par. 1 regolamento

ETIAS). È prevista una deroga al capoverso 1 che consente una comunicazione dei dati a Paesi terzi da parte della SEM (nella sua funzione di autorità competente in materia di migrazione) (*lett. a*) o delle autorità designate nell'articolo 108e capoverso 3 (*lett. b*) (cpv. 2; art. 65 par. 3 regolamento ETIAS). I dati possono essere trasmessi per permettere il rimpatrio della persona interessata in uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen e se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 65 paragrafo 3 del regolamento ETIAS (cpv. 2 lett. a) o a fini di sicurezza (cpv. 2 lett. b; art. 65 par. 5 regolamento ETIAS). In casi eccezionali urgenti, in cui sussiste un pericolo serio e imminente associato a un reato di terrorismo oppure a un reato grave ai sensi degli articoli 3 paragrafo 1 lettere l ed m nonché 65 paragrafo 5 del regolamento ETIAS, l'autorità designata competente (art. 108e cpv. 3) può trasmettere determinati dati a un Paese terzo. La comunicazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/680.

Art. 108k Sorveglianza ed esecuzione

Il presente articolo disciplina le competenze della SEM e del Consiglio federale in merito al nuovo N-ETIAS; i dettagli sono specificati nell'ordinanza.

Cpv. 1

Se nell'ambito dello svolgimento dei suoi compiti legali tratta dati personali nel nuovo sistema di informazione o ne affida a terzi il trattamento, la SEM è responsabile della sicurezza e della legalità di tale trattamento. In particolare adotta le necessarie misure per garantire la sicurezza dei dati e adempie il proprio obbligo di sorveglianza nel caso il trattamento dei dati sia effettuato da terzi.

Cpv. 2

In questo capoverso sono elencati i settori di competenza del Consiglio federale.

I fascicoli vengono cancellati automaticamente nel sistema nazionale ETIAS in base al termine di conservazione, a condizione che il termine di ricorso sia scaduto e che il TAF non abbia notificato alcun ricorso alla NES. I fascicoli dei ricorsi pendenti non vengono cancellati; la loro cancellazione è automatica solo dopo che il TAF ha deciso in merito al ricorso e la NES ha registrato il risultato della procedura di ricorso nel software dell'UE. Questi aspetti saranno disciplinati nelle ordinanze d'esecuzione concernenti l'ETIAS (*lett. g*).

Art. 109a cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 2 lett. e

Cpv. 1

Il capoverso 1 tratta il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) e il relativo contenuto.

Poiché il regolamento VIS è stato modificato dal regolamento «IOP frontiere», la nota a piè di pagina relativa all'articolo 109b capoverso 1 doveva essere modificata di conseguenza nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti sull'interoperabilità.

Dato che il regolamento modificativo ETIAS comporta una nuova modifica del regolamento VIS, la nota a piè di pagina relativa all'articolo 109*b* capoverso 1 deve essere nuovamente adattata.

Cpv. 2 lett. e

Nel capoverso 2 sono elencate le autorità che possono consultare il C-VIS nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti. Il regolamento modificativo ETIAS «frontiere» permette al personale debitamente autorizzato dell'unità nazionale ETIAS di consultare il VIS ai fini del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS (lett. e nuovo art. 6 par. 2 in combinato disposto con l'art. 18 *quinquies* regolamento VIS). A questi dati è possibile accedere unicamente in modalità di sola lettura; e limitatamente ai dati di cui agli articoli 9–14 del regolamento VIS.

Art. 109c lett. i

L'articolo 109c LStrI concerne l'accesso delle autorità al sistema nazionale visti «ORBIS».

Nell'ambito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del progetto sull'interoperabilità questa disposizione ha subito una modifica redazionale.

Ora il personale debitamente autorizzato dell'unità nazionale ETIAS può consultare, al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, non solo il C-VIS ma anche l'ORBIS. In tal modo la NES può verificare se in passato lo straniero ha presentato in Svizzera una domanda di visto Schengen o di visto nazionale e se questo è stato rilasciato oppure rifiutato. Di conseguenza l'articolo 109c è integrato con la nuova lettera i.

Art. 110 cpv. 1 nota a piè di pagina

Poiché i regolamenti modificativi ETIAS si ripercuotono sui due regolamenti IOP, devono essere aggiornate le note a piè di pagina.

Art. 122a cpv. 3 lett. a n. 3

Con l'introduzione dell'EES, per verificare se un cittadino di un paese terzo che intende entrare nello spazio Schengen ha superato la durata massima del soggiorno consentita non si controlla più il timbro sul passaporto, bensì si interroga l'EES.

Con l'introduzione dell'EES le compagnie aeree sono tenute a consultare il «Carrier Gateway» attraverso il quale, tuttavia, si verifica semplicemente se il numero di ingressi di un visto rilasciato per uno o due ingressi è già esaurito. Le compagnie aeree non potranno più verificare la durata ammessa del soggiorno nello spazio Schengen poiché questo dato non sarà più presente nel «Carrier Gateway» e i documenti di viaggio non verranno più sistematicamente timbrati.

Pertanto è necessario adeguare l'obbligo di diligenza delle compagnie aeree in questo settore: l'articolo 122a capoverso 3 lettera a numero 3 LStrI è modificato con la cancellazione di questo obbligo. La corrispondente modifica nell'ordinanza concernente

l'entrata e il rilascio del visto⁷⁴ (OEV; art. 32 cpv. 2 lett. d) verrà apportata nel quadro delle modifiche in corso delle ordinanze riguardanti il regolamento EES.

6.2 Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 23 cpv. 2 lett. a e d

L'articolo 23 disciplina le competenze del giudice unico. Le attuali deroghe dal principio della composizione con tre giudici per il settore dell'asilo e delle assicurazioni sociali sono disciplinate nel capoverso 2.

Let. a

Viene apportata una modifica redazionale. Poiché rimanda all'articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge sull'asilo⁷⁵ (LAsi), non più in vigore dopo l'abrogazione del capoverso 2⁷⁶, la lettera a deve essere modificata e rimandare all'articolo 111 LAsi. Il precedente articolo 111 capoverso 2 lettera c LAsi conteneva l'unica competenza prevista dalla LAsi che esula dalla norma contenuta nella LTAF in materia di giudice unico. Poiché attualmente questa riguarda l'articolo 111 lettere c ed e LAsi (e non solo la lett. c), il rimando dev'essere all'intero articolo 111.

Let. d

Poiché nel nuovo articolo 108^d^{bis} LStrI viene proposta una deroga al principio della composizione con tre giudici anche per la procedura di ricorso ETIAS, deve essere modificato anche l'articolo 23 capoverso 2 LTAF. La nuova lettera d rimanda a queste norme speciali riguardanti il giudice unico. La modifica materiale riguarda pertanto la lettera d.

6.3 Legge sul casellario giudiziale

Art. 46 lett. f n. 4

Il 17 giugno 2016⁷⁷ il Parlamento ha approvato la nuova legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (legge sul casellario giudiziale, LCaGi). Attualmente questa legge non è ancora in vigore; vi entrerà presumibilmente all'inizio del 2023. Con lo stesso termine entrerà in servizio il sistema VOSTRA riorganizzato e saranno abrogate le basi legali contenute nel CP riguardanti il casellario giudiziale.

L'articolo 46 lettera f disciplina i diritti di accesso online della Segreteria di Stato della migrazione a tutti i dati contenuti nell'estratto 2 per autorità (art. 38). Poiché la NES opera in seno alla SEM, anche i suoi diritti di accesso a VOSTRA devono essere disciplinati da questa norma.

⁷⁴ RS 142.204

⁷⁵ RS 142.31

⁷⁶ RU 2006 4745, 2015 1841, 2016 3101

⁷⁷ FF 2016 4315

I regolamenti modificativi ETIAS prevedono per la competente NES l'accesso ai rispettivi casellari giudiziari nazionali (art. 25 regolamento modificativo «frontiere»). Ora il personale debitamente autorizzato dell'unità nazionale ETIAS è autorizzato a consultare VOSTRA al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS (per i dettagli al riguardo v. punto 5.3.2).

Questo accesso avviene mediante procedura di richiamo. Attualmente il personale della NES deve effettuare il login per consultare i dati nell'applicazione VOSTRA. In futuro questa interrogazione sarà effettuata attraverso un'interfaccia direttamente dal sistema nazionale ETIAS; in caso di riscontro positivo viene richiesto il corrispondente estratto dal casellario giudiziale.

6.4 Codice penale

Art. 365 cpv. 2 lett. g^{bis}

L'articolo 365 capoverso 2 CP elenca i compiti per i quali le autorità federali e cantonali hanno accesso al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. Fino all'entrata in vigore della nuova legge sul casellario giudiziale gli scopi dell'accesso della NES a VOSTRA (ossia la verifica delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS) devono essere disciplinati in questa disposizione che verrà abrogata una volta entrata in vigore la nuova legge sul casellario giudiziale (al riguardo v. i punti 5.4.3, 5.5 e 7.6).

6.5 Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Art. 15 cpv. 1 lett. n e cpv. 4 lett. k^{bis}

Il Sistema di ricerca informatizzato di polizia, noto come RIPOL, è la banca dati svizzera delle ricerche di polizia. Per effettuare una segnalazione nel SIS a livello europeo deve essere inserita una segnalazione nazionale nel RIPOL (o nel SIMIC).

Nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero delle nuove basi legali concernenti il SIS l'articolo 15, che costituisce la base legale per il RIPOL, ha subito una revisione totale.⁷⁸ Queste modifiche di legge entreranno in vigore presumibilmente alla fine del 2021.

Questa revisione è già considerata nella presente modifica. Il capoverso 1 elenca i compiti per il cui svolgimento le autorità federali e cantonali sono sostenute dal RIPOL. Nel capoverso 4 sono menzionate le autorità che possono consultare il RIPOL.

⁷⁸ FF 2020 8813

Ora il personale debitamente autorizzato dell'unità nazionale ETIAS è autorizzato a consultare il RIPOLE al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e dell'elenco di controllo ETIAS (per i dettagli al riguardo v. punto 5.3.2).

Per questa ragione nel capoverso 1 è aggiunta la nuova lettera n contenente i compiti della NES e nel capoverso 4 la nuova lettera k^{bis}; inoltre tra le autorità che hanno accesso al RIPOLE va indicata anche la SEM nel quadro dei compiti che svolge in qualità di NES.

Art. 16 cpv. 2 lett. s e cpv. 5 lett. g^{bis}

L'articolo 16 costituisce la base legale per il trattamento dei dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS). Nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero delle nuove basi legali concernenti il SIS anche l'articolo 16 ha subito una revisione totale.⁷⁹ Queste modifiche di legge entreranno in vigore presumibilmente alla fine del 2021.

Questa revisione è già considerata nella presente modifica. Il capoverso 2 elenca i compiti per il cui svolgimento le autorità federali e cantonali sono coadiuvate dall'N-SIS. Nel capoverso 5 sono menzionate le autorità che possono consultare l'N-SIS.

Ora il personale debitamente autorizzato dell'unità nazionale ETIAS è autorizzato a consultare l'N-SIS al fine del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS e dell'elenco di controllo ETIAS (per i dettagli al riguardo v. punto 5.3.2).

Per questa ragione nel capoverso 2 è aggiunta la nuova lettera s con i compiti della NES e nel capoverso 5 la nuova lettera g^{bis}; inoltre tra le autorità che hanno accesso all'N-SIS va indicata anche la SEM nel quadro dei compiti che svolge in qualità di NES.

Art. 16a cpv. 1 nota a piè di pagina

L'articolo 16a è stato aggiunto nel quadro del recepimento e della trasposizione dei regolamenti sull'interoperabilità. Poiché anche il SIS è collegato al servizio comune di confronto biometrico (sBMS), analogamente all'articolo 110 LStrI è stata aggiunta una disposizione di uguale tenore anche nell'articolo 16a LSIP.⁸⁰

Poiché i due regolamenti IOP «frontiere» e «polizia» vengono modificati dai due regolamenti modificativi ETIAS, entrambe le note a piè di pagina devono essere adattate.

Art. 17 cpv. 4 lett. n

Nel quadro della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) è stato modificato l'articolo 17⁸¹. Il progetto è stato approvato dal popolo svizzero nel referendum del 13 giugno 2021. Questa revisione è già considerata nella presente modifica.

⁷⁹ FF 2020 8813

⁸⁰ FF 2021 674

⁸¹ FF 2020 6795

Affinché possa svolgere i propri compiti, la NES deve avere a disposizione, in misura proporzionata, le informazioni elaborate da fedpol nel settore della lotta al terrorismo. A tal fine deve potere accedere online al registro nazionale di polizia secondo l'articolo 17 LSIP (per i dettagli al riguardo v. punto 5.4.2).

Questo sistema d'informazione permette di scoprire con una sola interrogazione se una persona ha un fascicolo presso un'autorità di polizia cantonale, presso fedpol o presso autorità di polizia straniera, ad esempio nell'ambito dello scambio di dati di polizia con Interpol. Il risultato dell'interrogazione è limitato ai seguenti dati: l'identità della persona, l'autorità competente, la data dell'iscrizione, il motivo dell'iscrizione e il sistema d'informazione da cui provengono i dati (art. 17 cpv. 3 LSIP). Di conseguenza nel capoverso 4 è aggiunta la nuova lettera n.

La NES riceve da fedpol informazioni più dettagliate seguendo la procedura ordinaria dell'assistenza amministrativa. Nell'ordinanza devono essere riportati in modo trasparente gli uffici della SEM che si occupano di questioni di sicurezza e stabiliti i diritti di accesso.

7 Necessità di coordinamento

Il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero dei due regolamenti UE necessitano di un coordinamento particolare per quanto riguarda i seguenti progetti concernenti il recepimento e la trasposizione delle basi legali riguardanti l'EES⁸², l'ETIAS⁸³, il SIS⁸⁴, l'interoperabilità dei sistemi d'informazione UE (IOP)⁸⁵ nonché

⁸² Decreto federale del 21 giugno 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (sviluppo dell'acquis di Schengen), FF **2019** 3819.

⁸³ Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF **2020** 2645.

⁸⁴ Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF **2020** 8813.

⁸⁵ Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF **2021** 674.

il VOSTRA⁸⁶, il progetto MPT⁸⁷, il progetto LPCEG e la revisione del VIS (regolamenti [UE] 2021/1134⁸⁸ e [UE] 2021/1133⁸⁹).

Poiché le disposizioni concernenti la revisione del VIS entreranno in vigore dopo il presente progetto ETIAS (regolamenti modificativi), ma prima che i regolamenti modificativi ETIAS siano pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, occorre assicurarsi che siano le note a piè di pagina del presente progetto a valere e non quelle del progetto VIS.

7.1 Coordinamento con il progetto EES

Il decreto federale concernente l'EES⁹⁰ è stato approvato dal Parlamento il 21 giugno 2019.

Le modifiche della LStrI previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si basano sulle disposizioni della LStrI contenute nel decreto federale concernente l'EES, vista la loro forma definitiva in seguito all'approvazione del Parlamento.

Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il contenuto del decreto federale concernente l'EES approvato dal Parlamento e vi aggiunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS (art. 103c cpv. 2 lett. d AP LStrI).

Qualora il decreto federale concernente l'EES dovesse entrare in vigore simultaneamente a quello concernente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di quest'ultimo a prevalere (e non quelle della versione EES).

⁸⁶ RS 330; FF 2016 4315

⁸⁷ FF 2020 6795

⁸⁸ Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11

⁸⁹ Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1

⁹⁰ Decreto federale del 21 giugno 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF 2019 3819.

7.2 Coordinamento con il progetto ETIAS

Il decreto federale concernente l'ETIAS⁹¹ è stato approvato dal Parlamento il 25 settembre 2020.

Le modifiche della LStrI previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si basano sulle disposizioni della LStrI contenute nel decreto federale concernente l'ETIAS, vista la loro forma definitiva in seguito all'approvazione del Parlamento.

Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il contenuto del decreto federale concernente l'ETIAS approvato dal Parlamento e vi aggiunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS.

Poiché il decreto federale concernente l'ETIAS entrerà in vigore simultaneamente a quello concernente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di quest'ultimo a prevalere (e non quelle della versione ETIAS).

La nota a piè di pagina relativa all'articolo 5 capoverso 1 lettera a^{bis} nella versione del progetto ETIAS deve essere modificata. Poiché il regolamento (UE) 2018/1240 è modificato dai presenti regolamenti modificativi ETIAS, deve essere aggiornata la nota a piè di pagina nella versione del presente decreto federale.

Inoltre l'articolo 108a capoversi 1 e 3 deve essere coordinato con il presente progetto poiché, a seguito della messa in servizio dell'ETIAS, i due progetti entreranno in vigore contemporaneamente. Pertanto al momento dell'entrata in vigore va considerata la versione dei nuovi capoversi del presente progetto.

7.3 Coordinamento con il progetto SIS

Il decreto federale concernente il SIS⁹² è stato approvato dal Parlamento il 18 dicembre 2020.

Le modifiche della LStrI e della LSIP previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si basano sulle disposizioni della LStrI e della LSIP contenute nel decreto federale concernente il SIS, vista la loro forma definitiva in seguito all'approvazione del Parlamento.

Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il contenuto del decreto federale concernente il SIS approvato dal Parlamento e vi aggiunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS.

Qualora il decreto federale concernente il SIS dovesse entrare in vigore simultaneamente a quello concernente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di quest'ultimo a prevalere (e non quelle della versione SIS).

⁹¹ Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF 2020 2645.

⁹² Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF 2020 8813.

Le note a piè di pagina degli articoli 68a capoverso 2 e 68e capoverso 2 LStrI nella versione del progetto SIS devono essere modificate poiché i regolamenti (UE) 2018/1861 e 2018/1860 sono modificati dai regolamenti modificativi ETIAS.

7.4 Coordinamento con il progetto IOP

Il decreto federale concernente l'interoperabilità⁹³ è stato approvato dal Parlamento il 19 marzo 2021.

Le modifiche della LStrI e della LSIP previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si basano sulle disposizioni della LStrI e della LSIP contenute nel decreto federale concernente l'interoperabilità, vista la loro forma definitiva in seguito all'approvazione del Parlamento.

Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il contenuto del decreto federale concernente l'interoperabilità approvato dal Parlamento e vi aggiunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS.

Qualora il decreto federale concernente l'interoperabilità dovesse entrare in vigore simultaneamente a quello concernente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di quest'ultimo a prevalere (e non quelle della versione IOP).

Le note a piè di pagina degli articoli 103b capoverso 1, 109a capoverso 1 e 110 capoverso 1 LStrI nonché 16a capoverso 1 LSIP devono essere modificate poiché i regolamenti (UE) 2017/2226, (CE) n. 767/2008, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 sono modificati dai regolamenti modificativi ETIAS.

7.5 Coordinamento con il progetto MPT

La legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)⁹⁴ è stata approvata dal Parlamento il 25 settembre 2020. Il progetto è stato approvato dal popolo svizzero il 13 giugno 2021.

Le modifiche della LSIP previste dai presenti regolamenti modificativi ETIAS si basano sulle disposizioni della LSIP contenute nel decreto federale concernente l'MPT, vista la loro forma definitiva in seguito all'approvazione del Parlamento.

Il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS riprende il contenuto del decreto federale concernente l'MPT approvato dal Parlamento e vi aggiunge le integrazioni necessarie per i regolamenti modificativi ETIAS.

Qualora l'MPT dovesse entrare in vigore simultaneamente al decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS, saranno le disposizioni di questi ultimi a prevalere (e non quelle della versione MPT).

⁹³ Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF 2021 674.

⁹⁴ FF 2020 6795.

7.6 Coordinamento con il progetto VOSTRA

Nel presente decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS vengono proposte due modifiche riguardanti il casellario giudiziale, volte ad assegnare alla NES i diritti di accesso a VOSTRA, facenti riferimento a due basi legali che **non possono entrare in vigore simultaneamente**: la modifica dell'articolo 365 capoverso 2 lettera g^{bis} CP (riguardante il diritto vigente) e quella dell'articolo 46 lettera f numero 4 LCaGi⁹⁵ (riguardante il diritto futuro). La LCaGi infatti sostituirà le norme del CP riguardanti il diritto in materia di casellario giudiziale.

Pertanto la modifica del diritto vigente (art. 365 cpv. 2 lett. g^{bis} CP) avrà effetto soltanto se il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS entrerà in vigore prima della LCaGi. In questo caso la NES – in base al CP – dovrà avere accesso al VOSTRA attualmente in vigore. Questa base legale verrebbe successivamente abrogata con l'entrata in vigore della LCaGi. L'allegato 1 numero 3 LCaGi infatti prevede già che con l'entrata in vigore della LCaGi saranno abrogate le basi legali del CP riguardanti il casellario giudiziale.

Tuttavia la modifica dell'articolo 365 CP sarebbe inutile fin dall'inizio qualora il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS entrasse in vigore contemporaneamente alla LCaGi o solamente dopo la stessa. L'accesso della NES a VOSTRA deve poggiare unicamente sull'articolo 46 lettera f numero 4 LCaGi. Il coordinamento tra leggi previsto nell'allegato 2 del presente decreto federale tra la modifica proposta della LCaGi e del CP garantisce che, con l'entrata in vigore della LCaGi, non sia più attuata la modifica dell'articolo 365 capoverso 2 lettera g^{bis} CP.

7.7 Coordinamento con il progetto LPCEG

Dato che l'ETIAS entrerà in funzione già a fine 2022 e si prevedono i primi ricorsi a partire dal 2023, fino all'entrata in vigore del progetto per la legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia LPCEG (attualmente prevista per il 2026) occorre individuare una soluzione tecnica temporanea che garantisca una comunicazione semplice ed efficiente nel quadro della procedura di ricorso ETIAS tra il Tribunale amministrativo federale, i ricorrenti e l'autorità inferiore. Il TAF dovrà pertanto istituire una propria piattaforma di trasmissione per queste procedure di ricorso. Il progetto LPCEG dovrà tenere conto di questo sviluppo; il coordinamento verrà effettuato nel quadro del progetto LPCEG.

⁹⁵ Tuttavia la legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (RS 330; FF 2016 4315), approvata dal Parlamento il 17 giugno 2016, entrerà presumibilmente in vigore all'inizio del 2023, una volta ultimata la riorganizzazione del VOSTRA.

8 Ripercussioni del trattato e del testo di attuazione

8.1 Ripercussioni per la Confederazione

L'introduzione dell'ETIAS e la conseguente trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti (UE) 2021/1150 e 2021/1152 comportano un onere finanziario e di personale per l'Amministrazione federale e i Cantoni, esposto in modo dettagliato nel messaggio del 6 marzo 2020 relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS.⁹⁶ Inoltre i costi per le risorse esterne destinate al progetto saranno finanziati in larga parte con risorse centrali TIC e rientreranno nel credito d'impegno IV per lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino, chiesto dal Consiglio federale nel messaggio del 4 settembre 2019⁹⁷.

Poiché è già stata considerata nel credito d'impegno IV, la creazione dell'N-ETIAS non comporta costi supplementari e nemmeno un aumento dei costi d'esercizio.

Inoltre ulteriori costi saranno connessi alla creazione della piattaforma per la trasmissione sicura nell'ambito della procedura di ricorso ETIAS (per i dettagli al riguardo v. punto 5.4.3). Le spese di progetto una tantum ammontano a 230 000 franchi. Il budget operativo annuale verrà calcolato con maggiore precisione in vista del messaggio.

8.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le novità non dovrebbero avere alcuna ripercussione finanziaria e di personale per i Cantoni e i Comuni.

8.3 Ripercussioni in altri settori

Non si prevede alcuna ripercussione diretta per l'economia, la società e l'ambiente.

9 Aspetti giuridici

9.1 Costituzionalità

Il decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento ETIAS si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione.

L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali.

⁹⁶ FF 2020 2577

⁹⁷ Messaggio del 4 settembre 2019 concernente un credito d'impegno per lo sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino, FF 2019 5095.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 legge federale del 21 marzo 1997⁹⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]).

Nel presente caso, in virtù dell'articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI, il Consiglio federale disporrebbe dei poteri per approvare il recepimento del regolamento UE. Secondo questa disposizione, infatti, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali sull'obbligo del visto e sull'esecuzione dei controlli al confine. Tuttavia, per il presente progetto, la trasposizione nel diritto svizzero richiede adeguamenti della LStrI, della LTAF, della LCaGi, del CP e della LSIP. Pertanto gli scambi di note concernenti il recepimento dei regolamenti modificativi ETIAS e la modifica delle leggi federali citate necessaria per la loro attuazione vanno sottoposti al Parlamento per approvazione.

9.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Con il recepimento del presente sviluppo dell'acquis di Schengen la Svizzera rispetta i propri impegni nei confronti dell'UE, stipulati nel quadro dell'AAS, e garantisce controlli unitari alla frontiera esterna Schengen. I regolamenti recepiti si ripercuotono su altri atti giuridici di Schengen quali i regolamenti EES, ETIAS e VIS, i due regolamenti sull'interoperabilità e i regolamenti VIS.

Il recepimento dei due regolamenti UE e le modifiche legislative che ne derivano sono pertanto compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

9.3 Forma dell'atto (decreto federale, testo di attuazione)

Il recepimento dei due regolamenti UE non implica l'adesione della Svizzera a un'organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l'approvazione dei pertinenti scambi di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002⁹⁹ sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impon-

⁹⁸ RS 172.010

⁹⁹ RS 171.10

gono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono disposizioni importanti quelle che, in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost., vanno emanate sotto forma di legge federale.

I presenti scambi di note sono conclusi a tempo indeterminato, possono però essere denunciati in qualsiasi momento e non prevedono alcuna adesione a un'organizzazione internazionale. Tuttavia il recepimento dei due regolamenti ETIAS comporta la modifica di alcune leggi. Il decreto federale che approva il trattato sottostà quindi a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

L'Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

Ai sensi dell'articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie alla trasposizione di un trattato internazionale che sottostà a referendum facoltativo possono essere incluse nel decreto di approvazione.

Le disposizioni di legge proposte sono necessarie ad attuare il regolamento ETIAS e derivano direttamente dagli obblighi ivi previsti. Il disegno dell'atto normativo può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

9.4 Delega di competenze legislative

Art. 108d^{ter} cpv. 2 LStrI

Questa delega di competenze poggia sull'articolo 16 lettera a LTAF secondo cui il TAF può emanare regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a rappresentanti d'ufficio, periti e testimoni.

Art. 108k cpv. 2 LStrI

Questa delega di competenza al Consiglio federale si basa sull'articolo 182 capoverso 1 Cost., secondo cui il Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. Si tratta qui di disposizioni che contengono norme di diritto necessarie per l'attuazione delle prescrizioni legali nonché del regolamento ETIAS.

9.5 Protezione dei dati

Il nuovo articolo 108a^{ter} LStrI crea una base legale per il trattamento dei dati personali nell'N-ETIAS.

Il trattamento dei dati poggia sulla legge federale sulla protezione dei dati (LPD)¹⁰⁰ e, dopo la sua entrata in vigore il 25 settembre 2020¹⁰¹, sulla nuova LPD ed è assogget-

¹⁰⁰ RS 235.1

¹⁰¹ FF 2020 6695

tato alla sorveglianza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).¹⁰² Il trattamento e la comunicazione dei dati sono disciplinati nell'articolo 108j LStrI, la sorveglianza e l'esecuzione nell'articolo 108k LStrI.

Nell'UE il trattamento dei dati personali deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰³ e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁴.

I dati personali registrati nell'ETIAS dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario. Sono conservati per la validità dell'autorizzazione al viaggio e per un'eventuale procedura di ricorso oppure per cinque anni a decorrere dall'ultima decisione in caso di rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi. Nell'N-ETIAS sono conservati solamente per la durata del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS o finché il record è presente nell'elenco di controllo ETIAS.

Inoltre i rappresentanti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del Garante europeo della protezione dei dati, del Comitato europeo per la protezione dei dati e dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali parteciperanno a un «Fundamental Rights Guidance Board». Si tratta di un organo di consulenza indipendente che valuterà gli effetti sui diritti fondamentali dell'elaborazione delle domande e delle regole di verifica (indicatori di rischio) e prescriverà linee guida all'«ETIAS Screening Board».

A norma dell'articolo 46 lettera d del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁵ è stato consultato il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) che il 13 marzo 2019 ha trasmesso un parere rispetto alla proposta di istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)¹⁰⁶. Il GEPD ha sottolineato la complessità del progetto che coinvolge ben cinque sistemi d'informazione dell'UE. Tale complessità si ripercuote non solo sulla protezione dei dati, ma anche sulla governance e sul controllo di questi cinque sistemi.

¹⁰² Cfr. art. 27 LPD (RS **235.1**) nonché art. 4 e 49 segg. della nuova legge federale del 2 settembre 2020 sulla protezione dei dati (FF **2020** 6695).

¹⁰³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

¹⁰⁴ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

¹⁰⁵ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

¹⁰⁶ Osservazioni formali del GEPD sulle due proposte che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS; disponibili in francese, tedesco e inglese su https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/comments/formal-comments-edps-conditions-accessing-other-eu_en

La parte principale riguarda il parere sull'ECRIS-TCN, non vincolante per la Svizzera. Inoltre il GEPD rimarca la necessità di effettuare una valutazione dei rischi dei sistemi d'informazione UE e una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

9.6 Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non prevede nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa implicanti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. Il progetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

Abbreviazioni

AAD	Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; RS 0.142.392.68
AAS	Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, RS 0.362.31
AFD	Amministrazione federale delle dogane
CIR	Archivio comune di dati di identità
Commissione LIBE	Commissione del Parlamento europeo che si occupa di questioni correlate a temi quali le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
COREPER	Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'UE
Cost.	Costituzione federale, RS 101
CP	Codice penale svizzero, RS 311.0
CSI-DFGP	Centro servizi informatici del DFGP
C-VIS	Sistema centrale d'informazione visti
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
ECRIS-TCN	Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di Paesi terzi (<i>European Criminal Records Information System on Third-Country Nationals</i>)
EES	Sistema europeo di ingressi e di uscite
ESP	Portale di ricerca europeo
ESTA	Electronic System for Travel Authorization, USA
ETIAS	Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi
eu-LISA	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Eurodac	Banca dati centrale dell'UE contenente le impronte digitali delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in uno Stato Dublino o che sono state arrestate nel tentativo di entrare illegalmente
Europol	Ufficio europeo di polizia

fedpol	Ufficio federale di polizia
Frontex	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
GEPD	Garante europeo della protezione dei dati
IFPDT	Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
Interpol	Organizzazione internazionale di polizia criminale (<i>International Criminal Police Organization</i>)
LAsi	Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, RS 142.31
LOGA	Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010
LParl	Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, RS 171.10
LPD	Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1
LPDS	Legge del 28 settembre 2018 sulla protezione dei dati in ambito Schengen, RS 235.3
LSIP	Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, RS 361
LStrI	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, RS 142.20
LTAF	Legge sul Tribunale amministrativo federale, RS 173.32
MID	Rilevatore di identità multiple
MPT	Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, FF 2020 6795
NES	Unità nazionale ETIAS
N-ETIAS	Sistema nazionale ETIAS
N-SIS	Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen
NUI	Interfaccia nazionale di collegamento tra i sistemi nazionali degli Stati Schengen e le componenti centrali dell'UE (<i>National Uniform Interface</i>)
ORBIS	Sistema nazionale visti
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, RS 172.021
Registro nazionale di polizia	Banca dati sulle investigazioni di polizia
Regolamenti modificativi ETIAS	Regolamento (UE) 2021/1152 (regolamento modificativo ETIAS «frontiere») e regolamento (UE) 2021/1150 (regolamento modificativo ETIAS «polizia»)

Regolamenti UE sull'interoperabilità	Regolamento (UE) 2019/817 (regolamento «IOP frontiere») e regolamento (UE) 2019/818 (regolamento «IOP polizia»)
Regolamento «IOP frontiere»	Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
Regolamento «IOP polizia»	Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.
Regolamento «SIS frontiere»	Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006
Regolamento «SIS polizia»	Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2010/261/UE della Commissione
Regolamento «SIS rimpatrio»	Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Regolamento EES	Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema

	di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011
Regolamento ETIAS	Regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
Regolamento VIS	Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)
RIPOL	Sistema di ricerca informatizzato della Svizzera
sBMS	Servizio comune di confronto biometrico
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SG-DFGP	Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia
SIC	Servizio delle attività informative della Confederazione
SIMIC	Sistema d'informazione centrale sulla migrazione
SIS	Sistema d'informazione Schengen
SLTD	Banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (<i>Stolen and Lost Travel Documents Database</i>)
TAF	Tribunale amministrativo federale
TDAWN	Banca dati di Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (<i>Travel Documents Associated with Notices Database</i>)
Ufficio SIRENE	Ufficio nazionale di contatto per tutte le ricerche tramite il SIS (SIRENE = <i>Supplementary Information Request at the National Entries</i>)
UFG	Ufficio federale di giustizia
VIS	Sistema d'informazione visti
VOSTRA	Casellario giudiziale informatizzato